

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
Sede sociale in Strada delle Fornaci, 20 - 41126 Modena
Capitale Sociale Euro 63.612.236,60
Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Modena n. 00327740379

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 5 e 6, C.C., NONCHÉ IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 72 e 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

Argomento 1 della parte straordinaria all'ordine del giorno – Proposta di emissione di strumenti finanziari partecipativi riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, e proposta di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di massimi Euro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente Relazione, pubblicata sul sito *internet* della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "**Società**" o "**GCR**" o l'**"Emittente"**) (www.ricchetti-group.com) con le modalità e nei termini di legge, è stata redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché in conformità agli schemi 2 e 3 previsti dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, per illustrare:

- (i) la proposta di emissione di strumenti finanziari partecipativi riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A. (gli "**SFP GCR**" o "**Strumenti Finanziari Partecipativi**"), previa modifica dello statuto sociale, nonché l'approvazione del relativo regolamento (il "**Regolamento SFP**") (cfr. Sezione A della presente Relazione Illustrativa); e
- (ii) la proposta di aumento di capitale a pagamento e in via scindibile per un importo complessivo di massimi nominali Euro 41.145.703,48 con esclusione del sovrapprezzoda riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A. ("**Finkéramos**" o "**FK**") ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., mediante emissione (anche in più *tranche*) di massime n. 191.375.365 nuove azioni ordinarie GCR, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento delle azioni ordinarie GCR in circolazione alla data della loro emissione (l'**"Aumento Riservato"** o l'**"Aumento di Capitale"**, per cui cfr. Sezione B della presente Relazione Illustrativa).

PREMESSA

Ai fini di una migliore comprensione degli aspetti caratterizzanti la proposta di emissione degli SFP GCR e la proposta di Aumento Riservato, risulta preliminarmente opportuno ripercorrere il procedimento che ha condotto a tali proposte, illustrandoVi altresì sinteticamente il contenuto dell'articolata operazione di risanamento finanziario e patrimoniale e di rilancio di GCR nel cui

contesto le stesse si inseriscono.

L'operazione di investimento di QuattroR

In via preliminare si ricorda che, come noto, la Società versa da alcuni anni in una situazione di tensione finanziaria che ha condotto all'approvazione, in data 29 giugno 2016, di un piano industriale e finanziario per il periodo 2016-2021, attestato da parte di un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("**Legge Fallimentare**"), sulla cui base, in data 30 giugno 2016, la medesima GCR ha sottoscritto con il ceto bancario un accordo di risanamento del proprio indebitamento finanziario. Alla luce dei risultati di GCR è emersa, tuttavia, la necessità di individuare manovre di tipo correttivo rispetto al piano e all'accordo di risanamento sopra citati. In particolare, come annunciato al mercato con comunicato stampa del 16 luglio 2018 (reperibile all'indirizzo www.ricchetti-group.com), nel mese di luglio 2018 la Società ha: (i) approvato le linee guida di un nuovo piano industriale che presuppone un rafforzamento finanziario della Società e del gruppo GCR; e (ii) inoltrato agli istituti di credito aderenti all'accordo del 30 giugno 2016 una richiesta, in forma scritta, di *stand-still* e di moratoria rispetto al pagamento della rata scaduta al 30 giugno 2018, in modo da consentire il mantenimento dell'operatività della medesima GCR e del gruppo GCR durante i tempi tecnici necessari alla definizione di una nuova manovra industriale e finanziaria che permettesse di risolvere la perdurante tensione finanziaria di GCR rilanciandone l'attività produttiva e la competitività.

Nel descritto contesto di tensione finanziaria si è inserito l'intervento di QuattroR SGR S.p.A. ("**QuattroR**"), quale gestore del "Fondo QuattroR" (il "**Fondo**"), che, in data 10 agosto 2018 ha sottoscritto con Fincisa S.p.A. ("**Fincisa**") e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A. ("**CIS**" e, congiuntamente a Fincisa, i "**Soci Storici**"), precedenti azionisti di maggioranza di GCR, un accordo di investimento, successivamente modificato ed integrato in data 28 dicembre 2018 (l'"**Accordo di Investimento**" o anche l'"**Accordo**"), finalizzato all'acquisizione da parte di Finkéramos – società controllata da QuattroR e partecipata dai Soci Storici – di una partecipazione di controllo in GCR (rappresentata da complessive n. 51.076.730 azioni ordinarie GCR, pari al 62,414% del relativo capitale sociale, la "**Partecipazione di Controllo**") e alla valorizzazione di quest'ultima società nel medio-lungo termine mediante l'apporto di risorse finanziarie e delle competenze gestionali per la realizzazione del Piano (come *infra* definito) (l'"**Operazione**").

L'esecuzione dell'Operazione era subordinata, *inter alia*, alla definizione da parte di GCR del Piano (come di seguito definito) e alla sua attestazione ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare, nonché alla sottoscrizione dell'Accordo di Risanamento (come *infra* definito).

L'Operazione si è perfezionata in data 28 dicembre 2018 e, pertanto, FK è divenuta titolare della Partecipazione di Controllo. Alla data odierna FK detiene complessive n. 51.563.730 azioni ordinarie GCR, pari al 63,01% del relativo capitale sociale.

Per informazioni in merito all'Operazione si rinvia ai comunicati stampa diffusi da GCR per conto di QuattroR e dei Soci Storici ai sensi dell'art. 17 Regolamento (UE) 596/2014 in data 10 agosto 2018 e 28 dicembre 2018 (disponibili all'indirizzo www.ricchetti-group.com).

La manovra finanziaria finalizzata alla ristrutturazione e al risanamento dell'indebitamento bancario di GCR

In data 28 dicembre 2018, quale condizione per il perfezionamento dell'Operazione, GCR, come da comunicato stampa diffuso in pari data (e reperibile all'indirizzo www.ricchetti-group.com), ha sottoscritto con un *pool* di banche finanziatrici una convenzione di ristrutturazione e risanamento del proprio indebitamento bancario (l'"**Accordo di Risanamento**"), nel contesto e in esecuzione di un

nuovo piano industriale e finanziario per il periodo 2018 – 2023 approvato in data 19 dicembre 2018 (il “Piano”), conformato ad obiettivi strategici e di sviluppo coerenti con quelli delineati nell’Accordo e finalizzato a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio finanziario della stessa GCR; detto Piano è stato altresì attestato, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare, dal dott. Massimiliano Bonamini in data 27 dicembre 2018.

Più in particolare, l’Accordo di Risanamento prevede in sintesi, *inter alia*, le seguenti operazioni:

- l’iniezione in GCR entro il 31 dicembre 2019 di nuove risorse finanziarie per Euro 30 milioni mediante l’esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale di quest’ultima società (anche in distinte *tranche*) e funzionali alla realizzazione del Piano (i.e. nel contesto dell’Aumento Riservato);
- la “conversione” in *equity* (nel contesto dell’aumento di capitale di cui sopra) dei crediti derivanti dai finanziamenti soci originariamente erogati dai Soci Storici e da AFIN S.r.l. (società collegata a GCR e facente capo ai signori Loredana Panzani, Anna Zannoni e Andrea Zannoni, nella loro qualità di eredi di Oscar Zannoni, “AFIN”) in favore di GCR per un ammontare di circa Euro 10,5 milioni e che, in esecuzione dell’Accordo di Investimento, sono oggi di titolarità di FK (i “Finanziamenti Soci”);
- la cessione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., Carisbo S.p.A., Crédit Agricole Cariparma S.p.A., Unicredit S.p.A., Società per la Gestione di Attività – SGA S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (i “Creditori Finanziari”) in favore di QuattroR di tutti i crediti dagli stessi rispettivamente vantati verso GCR e derivanti da linee di medio lungo termine chirografarie (di importo complessivo, in linea capitale e interessi, pari - a tale data - a Euro 34.617.794,64) (i “Crediti MLT”), nonché la successiva “conversione” dell’importo in linea capitale di detti Crediti MLT in strumenti finanziari partecipativi *ex art. 2346, comma 6, c.c.*, emessi dalla medesima GCR (i.e. gli SFP GCR);
- la conferma da parte delle banche finanziatrici, di linee di credito finanziarie per un importo massimo complessivo di Euro 1.248 migliaia e di linee di credito commerciali (c.d. “autoliquidanti”), per un importo massimo complessivo pari ad Euro 18.512 migliaia; le linee saranno automaticamente rinnovate di anno in anno e sino alla data di scadenza (31 dicembre 2023) a condizione che la Società rispetti i Parametri Finanziari (Posizione Finanziaria Netta/EBITDA e Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto) e che non si verifichi alcun Evento Rilevante, come definito nell’Accordo di Rasamento (ovvero, se verificato, che sia stato rimediato dalla Società o rinunciato dai Creditori finanziari).

Come annunciato al mercato, sempre in data 28 dicembre 2018 nel contesto del perfezionamento dell’Operazione, quali parti e condizioni del Piano e (come sopra anticipato) dell’Accordo di Risanamento:

- (i) QuattroR ha acquistato dai Creditori Finanziari tutti i Crediti MLT, al fine di “convertirli”, limitatamente al loro importo in linea capitale, in strumenti finanziari partecipativi *ex art. 2346, comma 6, c.c.*, da emettersi da parte di GCR in conformità al Piano e da riservarsi in sottoscrizione alla medesima QuattroR; in particolare, il mancato perfezionamento di detta conversione entro il termine del 31 marzo 2019 costituisce condizione risolutiva dell’Accordo di Risanamento;
- (ii) QuattroR, i Soci Storici e FK, ognuno per quanto di propria rispettiva competenza, si sono impegnati nei confronti dei Creditori Finanziari e della stessa GCR a dotare quest’ultima (per il

tramite della stessa FK) le risorse finanziarie per la realizzazione del Piano mediante l'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale quest'ultima società (anche in distinte *tranche*);

- (iii) in parziale esecuzione degli impegni di cui al precedente punto (ii), FK ha effettuato in favore di GCR un versamento in conto futuro aumento di capitale per un importo pari ad Euro 14.000.000,00 (il "**Versamento Conto Futuro Aumento**").

Alla luce di quanto precede e in conformità alle previsioni dei suddetti accordi, FK è tenuta a sottoscrivere e liberare (e QuattroR e i Soci Storici faranno sì che FK sottoscriva e liberi) l'intero ammontare dell'Aumento Riservato (anche in distinte *tranche*) ad un prezzo per azione pari al prezzo del conferimento della Partecipazione di Controllo per ciascuna azione di GCR (i.e. Euro 0,215) e per un importo complessivo di massimi nominali Euro 41.145.703,48 (calcolato tenuto conto dell'importo massimo teorico degli interessi maturati e maturandi sui Finanziamenti Soci fino al 31 dicembre 2019), di cui almeno Euro 30.000.000,00 per cassa come meglio precisato al Paragrafo 1 della Sezione B della presente Relazione Illustrativa.

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria

In data 28 dicembre 2018, ad esito dell'esecuzione dell'Accordo di Investimento e, in particolare, del perfezionamento del conferimento in FK della Partecipazione di Controllo, FK ha diffuso la comunicazione ai sensi degli artt. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e 37 del Regolamento Emittenti relativa all'obbligo di promuovere – ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF – un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di GCR (l'**Offerta**").

In data 17 gennaio 2019 FK ha promosso l'Offerta e in data 25 febbraio 2019 ha avuto inizio il periodo di adesione all'Offerta medesima che terminerà in data 29 marzo 2019 (salvo proroghe).

Come precisato nel documento relativo all'Offerta (pubblicato in data 15 febbraio 2019): (i) FK riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo, in contanti, pari ad Euro 0,215 per ciascuna azione ordinaria GCR portata in adesione all'Offerta ed acquistata dall'Offerente; (ii) il corrispettivo dell'Offerta è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106 del TUF ed è pari al prezzo del conferimento in FK della Partecipazione di Controllo (i.e. Euro 0,215, per ciascuna azione GCR); (iii) è intenzione di FK perseguire, in ogni caso, il *delisting* dell'Emittente e, laddove non si dovesse a ciò addivenire ad esito dell'Offerta, tale obiettivo potrebbe essere raggiunto mediante la sottoscrizione da parte della medesima FK dell'Aumento Riservato.

Anche in ragione del dichiarato obiettivo di addivenire al *delisting* di GCR, non è prevista l'ammissione a quotazione delle nuove azioni emesse a valere su detto Aumento Riservato.

Per informazioni in merito all'Offerta in corso si rinvia alla comunicazione *ex art.* 102 TUF e al documento informativo relativo all'Offerta reperibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente (www.ricchetti-group.com).

** *** **

Nel contesto sopra delineato, in data 5 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione di GCR, tenuto conto del Piano e dell'Accordo di Risanamento, ha deliberato, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate del 5 febbraio 2019, di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria di GCR per il giorno 22 marzo 2019 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla "*proposta di emissione di strumenti finanziari partecipativi riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, e proposta*

di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di massimi Euro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Si segnala che il documento informativo relativo alle suddette proposte di emissione degli SFP GCR e dell'Aumento Riservato, redatto ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate approvato con delibera Consob n. 17221/2010 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 febbraio 2019, è a disposizione del pubblico, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente, www.ricchetti-group.com, unitamente al parere del Comitato Parti Correlate del 5 febbraio 2019 e alla *fairness opinion* emessa da EY Advisory S.p.A. sulla congruità dal punto di vista finanziario del prezzo di emissione delle azioni ai fini della proposta di Aumento Riservato (entrambi allegati al documento informativo).

La società di revisione BDO Italia S.p.A. è stata chiamata a rilasciare, ai sensi degli artt. 2441, comma 6, c.c. e 158 TUF, il proprio parere circa il prezzo di emissione delle nuove azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.ricchetti-group.com).

Tutto ciò premesso, in relazione agli SFP GCR e all'Aumento Riservato si precisa quanto segue.

** *** **

SEZIONE A – GLI SFP GCR

1. CARATTERISTICHE DEGLI SFP GCR

Come anticipato in Premessa, in data 28 dicembre 2018, QuattroR, in conformità al Piano e all'Accordo di Risanamento, ha acquistato dai Creditori Finanziari tutti i Crediti MLT (di importo nominale complessivo – alla data del 28 dicembre 2018 – pari a Euro 34.617.794,64), al fine di "convertirli", limitatamente al loro importo in linea capitale, in strumenti finanziari partecipativi *ex art. 2346, comma 6, c.c.*, da emettersi da parte di GCR in conformità al Piano e da riservarsi in sottoscrizione alla medesima QuattroR.

Per l'effetto, GCR potrà beneficiare degli effetti derivanti dall'estinzione per compensazione dei propri debiti di cui ai Crediti MLT; inoltre, come meglio precisato di seguito, gli SFP GCR (ai termini e condizioni di cui al Regolamento SFP, allegato *sub* Allegato 1 alla presente Relazione Illustrativa) garantiranno ai loro titolari un interesse annuo dell'1%, da corrisondersi nelle sole ipotesi di "remunerazione" degli SFP GCR previste dal Regolamento SFP (i.e. cambio di controllo diretto e/o indiretto di GCR, quotazione di GCR e/o di FK, liquidazione della Società e cessione della sua intera azienda) e significativamente inferiore rispetto agli interessi che sarebbero maturati sui Crediti MLT in caso di mancata loro "conversione" in uno strumento di patrimonio netto. Peraltro, l'emissione di simili strumenti finanziari è tipica delle operazioni di risanamento e ristrutturazione dell'indebitamento bancario e, infatti, le caratteristiche degli SFP GCR sono state definite nel contesto della predisposizione del Piano e della correlata manovra finanziaria con i Creditori Finanziari (e quindi con soggetti terzi non correlati) cui, in prima istanza, era stata offerta la possibilità di sottoscriverli; il successivo acquisto dei Crediti MLT da parte di QuattroR, funzionale alla tempestiva realizzazione dell'Operazione e della suddetta manovra finanziaria, rende necessario oggi riservare alla medesima QuattroR la sottoscrizione degli SFP GCR, che hanno mantenuto la struttura e le caratteristiche già definite in precedenza.

Per completezza, si ricorda che, in conformità al Piano e alle previsioni dell'Accordo di Risanamento, gli interessi maturati sui Crediti MLT (come detto non apportati a liberazione degli SFP GCR) saranno oggetto di consolidamento e diverranno pagabili alla precedente tra (i) la data di perfezionamento del disinvestimento di QuattroR da GCR e/o da FK (a seconda del caso) e (ii) il 31 dicembre 2023.

Si segnala inoltre che la mancata emissione degli SFP GCR entro il termine del 31 marzo 2019 costituisce condizione risolutiva dell'Accordo di Risanamento.

L'emissione degli SFP GCR si inserisce, pertanto, nel più ampio ambito del risanamento economico e finanziario di GCR e costituisce adempimento di specifici obblighi ed impegni assunti da QuattroR, dai Soci Storici, da FK e (per quanto di propria competenza) anche dalla stessa GCR nel contesto degli accordi sopra descritti (e, in particolare, l'Accordo di Investimento e l'Accordo di Risanamento), con la specifica finalità di garantire l'attuazione dell'Accordo di Risanamento e il rilancio del gruppo GCR.

Alla luce di quanto precede, è sottoposta all'approvazione dei Signori Azionisti – previa modifica dello Statuto Sociale – la proposta di emissione in un'unica soluzione, di n. 33.939.681 SFP GCR, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuno, riservati in sottoscrizione a QuattroR, da sottoscrivere e liberarsi alla pari entro e non oltre il 31 marzo 2019, per un importo complessivo di Euro 33.939.681,00 (pari all'intero importo in linea capitale dei Crediti MLT).

I diritti e le caratteristiche degli SFP GCR sono disciplinati dal Regolamento SFP che si allega alla presente Relazione Illustrativa *sub* Allegato 1 per formarne parte integrante e sostanziale e che è sottoposto alla Vostra approvazione.

Principali caratteristiche

Gli SFP GCR saranno strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., e disciplinati Regolamento SFP da approvarsi da parte dell'Assemblea straordinaria della Società, e avranno le seguenti principali caratteristiche:

- l'apporto ricevuto dalla Società per la sottoscrizione degli SFP – che sarà eseguita mediante compensazione di crediti di natura finanziaria certi, liquidi ed esigibili, vantati da QuattroR nei confronti di GCR (i.e. i Crediti MLT) – sarà classificato in una posta di patrimonio netto di riserva, disponibile per la copertura delle perdite per ultima prima della riserva legale;
- la titolarità degli stessi non attribuisce altri diritti oltre a quelli espressamente disciplinati dal Regolamento SFP, e in particolare non attribuisce alcun diritto di restituzione dell'apporto effettuato per la sottoscrizione;
- saranno liberamente trasferibili come previsto dal Regolamento SFP;
- così come previsto dall'art. 2346 ultimo comma, c.c., godranno “*di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti*” (*infra* descritti);
- non saranno convertibili in azioni di GCR.

Diritti patrimoniali

Gli SFP GCR attribuiscono ai loro titolari il diritto a partecipare, secondo l'ordine e i criteri indicati in dettaglio nel Regolamento SFP, alla ripartizione di un'eventuale porzione dei proventi derivanti dalla quotazione e/o dalla liquidazione di GCR ovvero dalla cessione, anche in più *tranche*, del controllo della medesima società, eccedente rispetto ad un importo calcolato applicando un IRR del 15% annuo alle risorse finanziarie apportate per cassa nel contesto dell'Aumento Riservato e, in ogni caso, entro il limite massimo del valore nominale di ciascun SFP GCR, maggiorato un interesse pari all'1% annuo.

Diritti amministrativi

Gli SFP GCR attribuiscono il diritto di partecipare all'assemblea speciale dei titolari degli stessi e un diritto di recesso esercitabile esclusivamente in caso di cambio di controllo e/o di quotazione di FK, restando inteso che – in tal caso – il valore di liquidazione degli SFP GCR per cui sia stato esercitato il

recesso sarà determinato applicando, *mutatis mutandis*, i medesimi criteri e limitazioni di cui al precedente paragrafo e che l'esercizio di detto diritto di recesso non potrà determinare, *inter alia*, per GCR e per i titolari degli SFP GCR effetti differenti rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione delle previsioni di cui al precedente paragrafo.

2. MODIFICHE STATUTARIE

Al fine di consentire l'approvazione della proposta di emissione degli SFP GCR di cui alla presente Relazione Illustrativa si rendono necessarie la modifica degli artt. 7, 15 e 18 dello Statuto sociale, nonché l'introduzione dell'art. 18-*bis*.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto degli artt. 7, 15 e 18 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, nonché la proposta introduzione dell'art. 18-*bis*.

Si precisa che le modifiche statutarie in oggetto non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.

Articolo 7	Articolo 7
<p>Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>E' espressamente riservato ai soci il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c.</p>	<p>Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>E' espressamente riservato ai soci il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c.</p> <p>La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione.</p> <p>La società, in data 22 marzo 2019 ha deliberato di emettere n. 33.939.681 strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, c.c., denominati "SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019" (gli "SFP GCR").</p> <p>Il regolamento (il "Regolamento SFP") che, riportato in calce al presente Statuto, ne diventa parte integrante, disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, condizioni e limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli SFP GCR e di modifica del Regolamento SFP medesimo. Le previsioni del Regolamento SFP e del presente statuto che presuppongono l'esistenza degli SFP GCR si applicano</p>

	allorché uno o più SFP GCR siano stati effettivamente sottoscritti e siano ancora esistenti, disapplicandosi invece – in caso di inesistenza degli stessi – la relativa disciplina.
Articolo 15	Articolo 15
<p>Ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica alla società della delega può avvenire alla casella di posta elettronica certificata, indicata nell'avviso di convocazione.</p> <p>La società non è tenuta a designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni.</p>	<p>Fermo ed impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP, ogni Ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica alla società della delega può avvenire alla casella di posta elettronica certificata, indicata nell'avviso di convocazione.</p> <p>La società non è tenuta a designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni.</p>
Articolo 18	Articolo 18
<p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.</p> <p>Le deliberazione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale. In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che</p>	<p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.</p> <p>Le deliberazione deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale</p>

<p>rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.</p>	<p>In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.</p> <p>Restano in ogni caso fermi ed impregiudicati i diritti dei titolari degli SFP GCR e le prerogative dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP SCR, secondo quanto previsto dal Regolamento SFP.</p>
	<p>Articolo 18-bis</p>
	<p>Per quanto occorrer possa, fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP: (a) l'assemblea straordinaria approva qualsivoglia modifica del Regolamento SFP e qualsivoglia modifica dello statuto della società che possa pregiudicare i diritti dei titolari degli SFP GCR; e (b) ovvero l'assemblea ordinaria autorizza preventivamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 2364, c. 1, n. 5, c.c., qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei titolari degli SFP GCR anche ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile, diverse da quelle di competenza dell'assemblea straordinaria, e/o per le quali la preventiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci non sia già prevista dalla legge.</p>

** *** **

SEZIONE B – L'AUMENTO RISERVATO

1. LE CARATTERISTICHE DELL'AUMENTO RISERVATO

Come anticipato in Premessa, è inoltre sottoposta all'approvazione dei Signori Azionisti la proposta

di aumentare il capitale di GCR a pagamento e in via scindibile per un importo complessivo di massimi nominali Euro 41.145.703,48 (con esclusione del sovrapprezzo) da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., mediante emissione (anche in più *tranche*) di massime n. 191.375.365 nuove azioni ordinarie GCR, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento delle azioni ordinarie GCR in circolazione alla data della loro emissione.

In conformità alle previsioni degli accordi descritti in Premessa, FK è tenuta a sottoscrivere e liberare entro e non oltre il 31 dicembre 2019 l'intero ammontare dell'Aumento Riservato (anche in distinte *tranche*) ad un prezzo per azione pari al prezzo del conferimento della Partecipazione di Controllo (perfezionatosi in data 28 dicembre 2018) per ciascuna azione di GCR – i.e. Euro 0,215, prezzo altresì corrispondente al corrispettivo dell'Offerta – e per un importo complessivo di massimi nominali Euro 41.145.703,48 (con esclusione del sovrapprezzo), come segue:

- per un importo pari a massimi Euro 11.145.703,48 (ossia l'intero ammontare – in linea capitale e interessi sino alla data del 31 dicembre 2019 (termine ultimo per la sottoscrizione dell'Aumento Riservato) - dei Finanziamenti Soci) mediante compensazione di tutti i crediti derivanti dai Finanziamenti Soci;
- per un ulteriore importo complessivo di Euro 30.000.000,00, mediante apporto delle nuove risorse di cassa funzionali e necessarie per l'implementazione del Piano, anche mediante utilizzo dell'intero importo del Versamento Conto Futuro Aumento, e mediante compensazione di altri eventuali crediti liquidi e di natura finanziaria vantati da Finkéramos nei confronti di GCR;

il tutto coerentemente con i fabbisogni finanziari di GCR indicati nel Piano e fermo restando che l'Aumento Riservato sarà interamente sottoscritto e liberato entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Come anticipato in Premessa, tenuto conto della dichiarata intenzione di FK perseguire il *delisting*, non è prevista l'ammissione a quotazione delle azioni rinvenienti dall'Aumento Riservato.

2. MOTIVAZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Come anticipato in Premessa, la proposta di Aumento Riservato – così come l'emissione degli SFP GCR – si colloca nell'ambito dell'Operazione e del progetto di risanamento dell'esposizione debitoria, rafforzamento patrimoniale e finanziario, nonché rilancio, dal punto di vista industriale, della Società e del gruppo GCR. L'Aumento di Capitale e l'emissione degli SFP GCR sono, pertanto, funzionali al rafforzamento patrimoniale di GCR e all'apporto di risorse finanziarie necessarie a sostenere ed implementare il Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2018 e attestato dal dott. Massimiliano Bonamini in data 27 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), Legge Fallimentare. Infatti, in ordine all'attuazione delle misure previste nel Piano, l'Aumento Riservato per un importo di complessivi Euro 41.145.703,48 e la riduzione dell'esposizione debitoria relativa ai Crediti MLT (con la corrispondente patrimonializzazione di GCR conseguente alla loro "conversione" negli SFP GCR), costituiscono due delle azioni cardine per il conseguimento del risanamento patrimoniale e finanziario della medesima GCR nell'arco temporale 2018 – 2023.

Con riferimento alla situazione patrimoniale della Società, si evidenzia ulteriormente che, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Risanamento (avvenuto, come detto, quale condizione e nel contesto del perfezionamento dell'Operazione), tramite l'apporto dei Crediti MLT a liberazione degli SFP GCR e delle risorse finanziarie necessarie a sostenere il Piano a mezzo della esecuzione dell'Aumento Riservato, la Società sarà sostanzialmente esdebitata, adeguatamente patrimonializzata e dotata delle risorse necessarie allo sviluppo e alla stabilizzazione dei flussi finanziari, con nuove opportunità economiche e commerciali nei settori strategici in cui operano la Società stessa ed il

gruppo GCR, pronta ad affrontare il percorso di investimento e rilancio disegnato dal *management*.

Inoltre si ricorda che in data 25 febbraio 2019 FK ha dato avvio all'Offerta, che – come indicato in Premessa – ha quale obiettivo il *delisting* della Società; ne consegue che non è prevista la richiesta di ammissione a quotazione delle nuove azioni emesse a valere su detto Aumento Riservato.

Le determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2019 con riguardo alla convocazione dell'Assemblea trovano dunque la propria ragione nel risanamento e nel rilancio di GCR in conformità alle previsioni del Piano e nell'Accordo di Risanamento. Per i motivi sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia nell'interesse della Società procedere all'Aumento di Capitale da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione, a Finkéramos, tenuto conto altresì dell'impegno assunto (anche nei confronti dei Creditori Finanziari e della medesima GCR) nel contesto dell'Operazione da QuattroR e dai Soci Storici a fare sì che Finkéramos doti GCR delle risorse finanziarie necessarie per l'implementazione del Piano mediante integrale sottoscrizione e liberazione dell'Aumento Riservato (anche in distinte *tranche*) ad un prezzo per azione pari al prezzo del conferimento della Partecipazione di Controllo per ciascuna azione di GCR (i.e. Euro 0,215) e per un importo complessivo di massimi Euro 41.145.703,48.

L'Aumento Riservato, inoltre, va inquadrato nel complesso dell'Operazione che comprende anche l'acquisto da parte di QuattroR dei Crediti MLT e la loro successiva "conversione" in SFP GCR, configurando un sostegno finanziario complessivo all'operazione da parte di QuattroR stessa. Si segnala che l'esatto ammontare dell'Aumento Riservato che sarà sottoscritto da FK sarà determinato in ragione dell'importo puntuale degli interessi maturati sui Finanziamenti Soci alla data di loro effettiva compensazione nel contesto della liberazione dell'Aumento di Capitale medesimo, tenuto conto delle esigenze del Piano.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dei contenuti del Piano e dell'Accordo di Risanamento, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Aumento Riservato, così come l'emissione degli SFP GCR, siano gli strumenti necessari e funzionali per sostenere il Piano medesimo e per conseguire il risanamento patrimoniale e finanziario di GCR.

La decisione del Consiglio di Amministrazione appare, pertanto, pienamente nell'interesse della Società.

In relazione a Finkéramos, a cui si intende riservare in sottoscrizione le azioni di nuova emissione, si ricorda che la stessa è il veicolo societario costituito nel contesto dell'Operazione che ha promosso l'Offerta ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, del TUF anche per conto delle persone che agiscono di concerto con esso. Finkéramos è controllato da QuattroR con una partecipazione pari al 64,92% del relativo capitale sociale. QuattroR è la società di gestione del Fondo, costituito nel 2017 con una dotazione di 711 milioni di Euro provenienti da investitori istituzionali italiani (tra i quali Cassa depositi e prestiti, Inail e Inarcassa) con la specifica finalità di enfatizzare la creazione di valore a lungo termine attraverso processi di ricapitalizzazione, ristrutturazione, riorganizzazione e rilancio di aziende italiane di medie e grandi dimensioni in temporanea situazione di crisi, ma dotate di solidi fondamentali industriali. La strategia di investimento del Fondo prevede, infatti, l'assunzione di un ruolo attivo nella *governance* delle aziende oggetto di intervento e, ove necessario, l'apporto di specifiche competenze manageriali, nonché delle necessarie risorse per il riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria aziendale e per il supporto della crescita sia organica sia per linee esterne tramite processi aggregativi di settore.

** *** **

3. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO

Nella tabella che segue si riporta la composizione dell'indebitamento finanziario netto consolidato a breve e a medio/lungo termine della Società e del gruppo ad essa facente capo (di seguito, il "Gruppo"), come risultante alla data del 30 settembre 2018, confrontata con i corrispondenti dati dell'ultimo bilancio pubblicato e della situazione alla data del 30 giugno 2018.

Posizione finanziaria della Società

(migliaia di euro)	30 settembre 2018	30 giugno 2018	31 dicembre 2017
Attività finanziarie disponibili per la vendita (+)	581	581	581
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (+)	164	1.015	620
Crediti finanziari (+)	346	343	327
Strumenti finanziari derivati (+/-)	(25)	(38)	(70)
Finanziamenti a medio lungo termine (-)	(6.476)	(6.835)	(43.406)
<i>Di cui debiti bancari</i>	(4.556)	(4.493)	(40.578)
Finanziamenti a breve termine (-)	(70.928)	(77.579)	(37.288)
<i>Di cui debiti bancari</i>	(52.979)	(60.149)	(20.363)
Posizione Finanziaria Netta	(76.338)	(82.513)	(79.236)

Posizione finanziaria del Gruppo

(migliaia di euro)	30 settembre 2018	30 giugno 2018	31 dicembre 2017
Attività finanziarie disponibili per la vendita (+)	5.438	8.539	11.976
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (+)	1.979	2.464	1.566
Crediti finanziari (+)	156	174	118
Strumenti finanziari derivati (+/-)	(25)	(38)	(70)
Finanziamenti a medio lungo termine (-)	(13.886)	(15.310)	(61.656)
<i>Di cui debiti bancari</i>	(7.344)	(7.579)	(43.447)
Finanziamenti a breve termine (-)	(84.888)	(90.455)	(41.733)
<i>Di cui debiti bancari</i>	(61.229)	(67.473)	(26.491)
Posizione Finanziaria Netta di gruppo	(91.226)	(94.626)	(89.799)

4. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Si forniscono di seguito talune informazioni gestionali relative all'esercizio 2018, il cui progetto di bilancio verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di GCR previsto per il 22 marzo 2019, come da calendario degli eventi societari pubblicato in data 22 gennaio 2019 (reperibile all'indirizzo www.ricchetti-group.com).

In particolare, per quanto concerne i ricavi, l'azienda dopo le perdite degli anni scorsi, non è riuscita ad invertire il *trend* di fatturato e, in particolare, di quello a marchio, che registra un ulteriore decremento rispetto al dato di fine 2017; l'andamento del settore, che ha subito un rallentamento nel corso dell'esercizio si è quindi unito a problematiche interne della Società, che si protraggono ormai da diversi esercizi e riguardano in particolare la necessità di un aggiornamento del portafoglio prodotti, ed alcune debolezze della rete commerciale su alcuni mercati, quali il Far East ed il Medio

Oriente.

In questo quadro, le difficoltà finanziarie proseguite per tutto l'esercizio appena concluso hanno procurato notevoli difficoltà operative e forti limitazioni nel lanciare programmi di miglioramento, con conseguenze sulla programmazione della produzione e sull'efficienza industriale.

Il *gross margin* del 2018 evidenzia un decremento rispetto all'esercizio precedente, per effetto combinato della riduzione del volume delle vendite e delle inefficienze produttive causate principalmente dalle difficoltà finanziarie. Per contro, le spese operative sono diminuite rispetto all'esercizio precedente di circa 3,1 milioni di Euro per effetto dell'attività di riorganizzazione e di contenimento dei costi posta in essere. La riduzione dei costi di struttura ha consentito di assorbire parzialmente il minor margine industriale registrato.

Per quanto concerne l'esercizio 2019, l'ingresso nella compagine azionaria del Fondo QuattroR, attraverso Finkéramos, con la conseguente progressiva iniezione di liquidità, potrà consentire la graduale riduzione delle problematiche che avevano portato alle inefficienze sopra descritte, e la realizzazione di programmi pluriennali per riportare il Gruppo GCR su un sentiero di crescita.

Le previsioni di vendita a marchio per l'anno 2019, mostrano un incremento dei volumi concentrato principalmente sui grandi mercati vicini (Italia, area di lingua francese ed area di lingua tedesca), sia grazie all'impatto dei nuovi prodotti lanciati al Cersaie 2018, per i quali i dati di portafoglio ordini degli ultimi mesi sono incoraggianti, sia per il recupero di un adeguato livello di servizio e al parziale recupero dei livelli pregressi di Far-East e Medio Oriente, grazie alla ristrutturazione della rete commerciale. I mercati Americhe, Area Mediterranea ed Europa Orientale sono previsti in sostanziale stabilità, a causa della forte crescita dei concorrenti spagnoli e dei produttori locali.

Per quanto riguarda l'operatività industriale, una serie di incisivi interventi tesi all'efficientamento dei processi con conseguente miglioramento delle rese produttive e contenimento dei costi di produzione, hanno l'obiettivo di portare ad un miglioramento del *gross margin* con conseguenti impatti in termini di EBITDA.

5. ESISTENZA DI CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO

Trattandosi di un'operazione di aumento di capitale riservato, non sono previsti consorzi di garanzia e/o collocamento.

6. EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE

Trattandosi di un aumento di capitale riservato, non sono previste altre forme di collocamento.

** *** **

Si riportano di seguito le considerazioni svolte per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale.

7. IL CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO

DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 5 E 6, C.C.

a. Il criterio di determinazione del prezzo di emissione

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di determinare il prezzo di emissione delle azioni ordinarie GCR di nuova emissione nel contesto dell'Aumento Riservato ha tenuto conto dell'art. 2441, comma 6, c.c. che dispone che, a tutela degli azionisti ai quali non viene riconosciuto il diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni debba essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le società quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre.

Con riguardo all'espressione "valore del patrimonio netto", la dottrina non ritiene che il legislatore abbia inteso riferirsi al patrimonio netto contabile e nemmeno che per definire tale valore debbano essere utilizzati solo metodi di valutazione cosiddetti "patrimoniali" in senso stretto. L'interpretazione più seguita dalla dottrina e dalla prassi è che il legislatore abbia inteso fare riferimento al valore del capitale economico della Società e, in proposito, in assenza di indicazioni più specifiche all'interno della norma, occorrerà senz'altro fare riferimento ai criteri di valutazione sviluppati dalla scienza economica e ritenuti comunemente utilizzabili nella migliore prassi valutativa.

Il prezzo di emissione con esclusione del diritto di opzione deve essere idoneo, da un lato, a tutelare gli azionisti della Società che sono privati del diritto di opzione, al fine di evitare un'espropriazione del valore delle azioni da loro detenute a beneficio dei terzi, e, dall'altro, a consentire di cogliere le migliori opportunità esistenti nell'interesse della Società sia sotto il profilo industriale che per la raccolta di nuove risorse finanziarie al servizio del Piano; la determinazione del prezzo di emissione delle azioni rinveniente dall'Aumento di Capitale ha dunque implicato un giudizio di congruità e di corretto bilanciamento tra le posizioni dei soci di GCR risultanti prima dell'Aumento di Capitale e del socio cui è riservato l'Aumento di Capitale. Non si può tuttavia tralasciare che un'operazione di aumento di capitale riservato comporta comunque una valutazione di convenienza, legata ai vantaggi connessi alla creazione di valore che l'aumento di capitale con speciali finalità comporta e che, nel caso in discorso, sono riconducibili al primario obiettivo di garantire la continuità aziendale.

Per sua stessa natura, inoltre, il prezzo di emissione delle azioni in un'ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione è un prezzo di offerta a potenziali sottoscrittori – che peraltro, nel caso di specie, hanno assunto impegni in relazione alla sottoscrizione di tale aumento di capitale – e, come tale, se da un lato deve tener conto del valore del capitale economico attribuibile alla Società, dall'altro deve considerare la disponibilità dei destinatari dell'offerta a riconoscere tale valore di ingresso. Queste valutazioni non intendono in ogni caso ridimensionare la necessaria congruità dei termini dell'operazione che è distinta dalla sua convenienza od opportunità.

Come già rilevato in Premessa e al precedente Paragrafo 2 della Sezione B, le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento Riservato dovranno essere liberate in denaro quanto ad Euro 30.000.000,00 e, quanto ad Euro 11.145.703,48 tramite compensazione dei crediti finanziari vantati da Finkéramos nei confronti della Società; qualora il prezzo di emissione sia superiore alla cosiddetta parità contabile della azioni in circolazione, la parte corrispondente alla parità contabile, arrotondata per difetto al quarto decimale, verrà imputata a capitale sociale e la parte eccedente a sovrapprezzo azioni. Nel caso di specie, il prezzo di emissione sarà inferiore alla cosiddetta parità contabile e, pertanto, il prezzo verrà imputato integralmente a capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione in data 5 febbraio 2019 ha approvato il prezzo di sottoscrizione di

Euro 0,215 ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., e verificato (in termini di congruità dello stesso) in base alla stima del valore effettivo del capitale economico della Società, che gli amministratori hanno condotto sulla base di un'ampia base informativa e mediante il ricorso ad una pluralità di criteri.

b. Considerazione in merito all'adeguatezza e congruità del criterio proposto

Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni indicato nel precedente Paragrafo, si effettuano le seguenti considerazioni.

La congruità del valore per azione è stata verificata dagli amministratori attraverso una stima analitica del valore del capitale economico della Società, tenuto conto dell'attitudine del mercato a riconoscere tale valore, nonché del valore del patrimonio netto (nell'accezione di cui al precedente Paragrafo 5.a.).

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di adottare il criterio della quotazione di Borsa come una delle metodologie di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, considerando tale metodo idoneo a fornire una indicazione del valore attribuito dal mercato alla società, in quanto incorpora nel prezzo, almeno in parte, le informazioni a disposizione degli investitori e le aspettative da loro maturate in relazione alle *performance* aziendali future.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha ritenuto di tenere conto anche del valore del capitale economico riveniente dall'applicazione del metodo finanziario c.d. *Discounted Cash Flow* ("DCF") al Piano predisposto dal Consiglio di Amministrazione stesso in ipotesi di continuità aziendale e, quindi, contenente le risultanze relative alla manovra finanziaria complessiva che interesserà il Gruppo GCR. In assenza del verificarsi della continuità aziendale, infatti, le proiezioni contenute nel Piano stesso non potrebbero essere considerate affidabili per le finalità delle analisi esposte nel prosieguo.

A tal fine è opportuno ricordare che in conformità alle previsioni degli accordi descritti in Premessa, FK è tenuta a sottoscrivere e liberare l'intero ammontare dell'Aumento Riservato (anche in distinte *tranche*) ad un prezzo per azione pari al prezzo del conferimento della Partecipazione di Controllo per ciascuna azione di GCR (i.e. Euro 0,215) e per un importo complessivo di massimi nominali Euro 41.145.703,48 (con esclusione del sovrapprezzo), il tutto come meglio precisato al Paragrafo 2 della Sezione B della presente Relazione Illustrativa.

Si riportano di seguito le informazioni sull'analisi delle metodologie adottate ai fini della valutazione della congruità del valore di sottoscrizione, pari a Euro 0,215 per singola azione GCR.

Metodo delle Quotazioni di Borsa

Mediante l'utilizzo del Metodo delle Quotazioni di Borsa è stato riconosciuto alla Società un valore pari a quello attribuito dal mercato nel quale le sue azioni sono trattate, individuando negli effettivi prezzi espressi dal mercato stesso, un indicatore del valore del capitale economico.

Periodo di riferimento - ultimi 6 mesi dal:	Media semplice dei prezzi (in Euro)	Media dei prezzi (In Euro ponderata per volumi)	Valore della capitalizzazione determinata con la media semplice (in Euro migliaia)	Valore della capitalizzazione determinata con la media ponderata (in Euro migliaia)
5 febbraio 2019	0,211	0,213	17.251	17.400
28 dicembre 2018	0,212	0,214	17.377	17.498
10 agosto 2018	0,246	0,246	20.154	20.092

Ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di tenere conto della media aritmetica e della media ponderata per i volumi delle quotazioni del titolo GCR riferite ai 6 mesi – orizzonte temporale richiamato dall’art. 2441, comma 6, c.c. e ritenuto rilevante dal Consiglio di Amministrazione – antecedenti il 5 febbraio 2019 (data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta relativa all’Aumento Riservato) e, per completezza, il 28 dicembre 2018 (data di pubblicazione a cura di FK del comunicato *ex art.* 102 TUF avente ad oggetto l’Offerta) e il 10 agosto 2018 (data in cui è stata annunciata l’Operazione).

Alla luce delle analisi svolte, il valore per azione della Società risultante dall’applicazione del Metodo delle Quotazioni di Borsa risulta compreso tra 0,211 e 0,213 Euro per azione. In particolare, l’intervallo di valori è stato determinato calcolando, con riferimento ai prezzi registrati nei sopra citati periodi, la media semplice e la media ponderata per i rispettivi volumi.

Dalle analisi condotte, si evince peraltro che i valori di quotazione delle azioni GCR precedenti la data in cui è stata annunciata l’Operazione (i.e. il 10 agosto 2018 e pari a Euro 0,246 per singola azione GCR) e la data del 5 febbraio 2019 (pari a Euro 0,214 per singola azione GCR) si sono progressivamente allineati al prezzo di Euro 0,215, corrispondente al prezzo di emissione delle azioni GCR nel contesto dell’Aumento Riservato (e al corrispettivo dell’Offerta).

Metodi Finanziari

I metodi finanziari ravvisano nella capacità dell’azienda di produrre flussi di cassa l’elemento fondamentale ai fini della valutazione. In particolare, il valore di un’azienda è il risultato della somma algebrica del valore attuale dei flussi di cassa che la stessa sarà in grado di generare in futuro. Il tasso di attualizzazione utilizzato per scontare al valore attuale i flussi di cassa attesi in futuro può essere il tasso di rendimento del capitale di rischio, ovvero il costo medio ponderato del capitale, a seconda della configurazione di flusso di cassa considerato.

Tali metodi trovano spesso applicazione nei casi in cui sono disponibili proiezioni economiche e patrimoniali di medio-lungo termine, mediante l’applicazione del metodo del DCF.

La tipologia di attività svolta dalla Società implica che gli aspetti di natura finanziaria assumano particolare rilevanza a fini valutativi (e.g. le previsioni circa l’evoluzione del fatturato e dei costi operativi, l’evoluzione degli investimenti in immobilizzazioni e delle poste di capitale circolante). Alla luce di ciò risulta appropriata l’adozione del metodo finanziario dell’*Unlevered Discounted Cash Flow* (“UDCF”), ai fini della valorizzazione della Società.

Il metodo dell’UDCF, infatti, correla il valore del capitale economico di un’azienda alla capacità di produrre flussi di cassa a livello operativo per la remunerazione di terzi finanziatori e degli azionisti.

Tale scelta risulta confortata dall’orientamento della dottrina prevalente e della prassi professionale, che indicano il metodo dell’UDCF come quello maggiormente diffuso ed utilizzato nella valutazione d’azienda.

Ai fini della determinazione del valore operativo (“**Enterprise Value**”) è stato considerato il Piano che si inserisce in un percorso di ristrutturazione ed è finalizzato a realizzare il rilancio della Società per un suo pieno recupero di redditività e capacità di generare cassa.

I flussi di cassa operativi, riferiti al periodo 2019-2023, sono stati attualizzati alla data di riferimento della valutazione (31 dicembre 2018), mediante l’utilizzo di un costo medio ponderato del capitale (“**WACC**”) stimato in un intorno di 9,7% calcolato in termini nominali per omogeneità rispetto ai flussi oggetto di sconto ed espressivo della rischiosità specifica non diversificabile associata alla Società.

Il valore residuo (TV) è stato determinato sulla base del flusso di cassa “normalizzato” al netto delle imposte, ipotizzando la coincidenza tendenziale tra investimenti ed ammortamenti (NOPAT – *Net Operating Porfit After Tax*) nel lungo periodo. In particolare, il flusso di cassa “normalizzato”, stimato mediante il calcolo della media aritmetica dei flussi prospettici del Piano, è stato capitalizzato considerando un tasso di crescita compreso tra 1% e 1,5% ed attualizzato anch’esso al WACC.

Il valore del capitale economico di GCR è stato calcolato sottraendo all’*Enterprise Value* (determinato come sopra illustrato) il valore della posizione finanziaria netta e di altre poste patrimoniali attive e passive ritenute rilevanti al 31 dicembre 2018 (sulla base della situazione patrimoniale consolidata *forecast unaudited*) ovvero all’ultima data disponibile.

Alla luce delle ipotesi adottate e delle stime condotte, il valore del capitale economico della Società è stato determinato in un intervallo compreso tra 12,4 e 18,5 milioni di Euro. Il valore per azione GCR risulta, quindi, compreso tra 0,157 e 0,234 Euro per azione.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle risultanze relative all’applicazione dei criteri adottati:

Valore unitario azione (in Euro)	Valore inferiore	Valore superiore
Metodo delle quotazioni di Borsa	0,211	0,213
Metodo finanziario	0,157	0,234

La scelta di fare riferimento ad un criterio di verifica della congruità basato sui fondamentali della Società (DCF), tenuto conto peraltro della rappresentatività del criterio indicativo dei valori espressi dal mercato (Quotazioni di Borsa), mira al raggiungimento della definizione di un prezzo di emissione che, da un lato, tuteli gli azionisti della Società che sono privati del diritto di opzione, al fine di evitare una espropriazione di valore delle azioni da loro detenute, e, dall’altro, consenta di cogliere le migliori opportunità esistenti nell’interesse della Società.

Stante quanto precede, considerato anche che:

- la mancata realizzazione dell’Operazione ed in particolare dell’Accordo di Risanamento, di cui l’Aumento di Capitale costituisce un presupposto, renderebbe il valore della Società per gli attuali azionisti pressoché nullo;
- l’Aumento di Capitale riservato rappresenta uno dei presupposti del Piano e della riorganizzazione della Società e del Gruppo GCR;
- l’andamento delle quotazioni di Borsa è allineato al prezzo di emissione delle azioni GCR nel contesto dell’Aumento Riservato;

il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, ritenuto di fare riferimento al valore di Euro 0,215 per ogni azione GCR di nuova emissione.

c. Difficoltà di valutazione relative alla determinazione del prezzo di emissione delle nuove

azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale

Si riportano di seguito le difficoltà incontrate in relazione alla determinazione del prezzo proposto per l'emissione di nuove azioni ordinarie nell'ambito del previsto Aumento di Capitale:

- Criteri di valutazione: le stime effettuate risentono dei limiti e delle specificità proprie dei diversi metodi di valutazione utilizzati.
- Utilizzo di dati previsionali: le metodologie di valutazione adottate si sono basate sui dati prospettici contenuti nel Piano, dati che, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono potenzialmente soggetti a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macroeconomico di riferimento. Nello specifico, alcune assunzioni relative al Piano presentano profili di soggettività e rischio di particolare rilievo e la loro mancata realizzazione potrebbe incidere in modo significativo sui processi di riorganizzazione dell'attività aziendale e quindi sul raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano e, in particolare (i) il processo di riposizionamento di *business* nonché il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; (ii) l'evoluzione della marginalità dei canali di vendita; e (iii) la realizzazione delle attività di ristrutturazione e riorganizzazione.

La dipendenza dei risultati di piani a variabili esogene di mercato: l'evoluzione attesa di mercato presenta un rischio generale connesso alla variabilità dei risultati in termini di ricavi per canale di vendita, fortemente dipendenti dall'evoluzione di variabili esogene quali le condizioni macroeconomiche, l'evoluzione dei consumi, la crescita del PIL per paese, etc.

8. CONSIDERAZIONI IN BASE ALLE QUALI I COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE RITENGONO CHE IL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE CORRISPONDA AL VALORE DI MERCATO

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 5 febbraio 2019 ha ritenuto che il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, pari ad Euro 0,215 per azione, corrisponda effettivamente al valore calcolato secondo criteri di valutazione condivisi dalla teoria finanziaria e in linea con la migliore prassi professionale, nonché conformi al disposto dell'art. 2441, comma 6, c.c. e basati: (i) sulle evidenze di mercato, sia con riferimento ai corsi di Borsa della Società (Metodo delle Quotazioni di Borsa), (ii) sulle grandezze fondamentali della Società (Metodo Finanziario, nella versione dell'*Unlevered Discounted Cash Flow*) e (iii) sul valore del patrimonio netto (nell'accezione di cui al precedente Paragrafo 5.a.). Per maggiori informazioni circa i suddetti criteri di valutazione si rinvia al precedente Paragrafo 7 della Sezione B della presente Relazione Illustrativa.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nel rispetto del disposto dell'art. 2441, comma 6, c.c., si ritiene che il criterio per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. riservato, nei limiti complessivi di Euro 41,1 milioni, risulti congruo e, dunque, idoneo a tutelare i diritti patrimoniali degli attuali azionisti di GCR in quanto determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

- la situazione patrimoniale, economico e finanziaria della Società;
- l'andamento delle quotazioni della Società negli ultimi periodi;
- la volontà della Società di rafforzare ulteriormente le proprie dotazioni finanziarie e patrimoniali,

adempiendo agli impegni contenuti nell'Accordo di Risanamento sottoscritto con le banche in data 28 dicembre 2018.

9. DISPONIBILITÀ DEGLI AZIONISTI A SOTTOSCRIVERE L'AUMENTO DI CAPITALE

L'operazione illustrata consiste in un aumento di capitale, da attuarsi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. Pertanto, non spetta ai soci la facoltà di esercitare il diritto di opzione sulle azioni ordinarie di nuova emissione.

Come ricordato in precedenza, nell'ambito del processo di risanamento e ai sensi degli accordi descritti in Premessa, FK e i suoi azionisti si sono impegnati a far sì che la stessa FK sottoscriva e liberi entro e non oltre il 31 dicembre 2019 l'intero ammontare dell'Aumento Riservato (anche in distinte *tranche*) ad un prezzo per azione GCR pari a Euro 0,215, per un ammontare massimo pari a Euro 41.145.703,48 come segue:

- (i) per un importo pari a massimi Euro 11.145.703,48 (ossia l'intero ammontare – in linea capitale e interessi sino alla data del 31 dicembre 2019 (termine ultimo per la sottoscrizione dell'Aumento Riservato) – dei Finanziamenti Soci); e
- (ii) per un ulteriore importo complessivo di Euro 30.000.000,00, mediante apporto delle nuove risorse di cassa funzionali e necessarie per l'implementazione del Piano, anche mediante utilizzo dell'intero importo del Versamento Conto Futuro Aumento, e mediante compensazione di altri eventuali crediti liquidi e di natura finanziaria vantati da Finkéramos nei confronti di GCR.

Inoltre, FK, nel contesto dell'Offerta, ha dichiarato la propria intenzione di perseguire, in ogni caso, il *delisting* dell'Emittente e che, laddove non si dovesse a ciò addivenire ad esito dell'Offerta, tale obiettivo potrebbe essere raggiunto mediante la sottoscrizione da parte della medesima FK dell'Aumento Riservato (per informazioni in merito all'Offerta si rinvia al relativo documento di offerta disponibile, tra l'altro, all'indirizzo www.ricchetti-group.com).

10. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Come anticipato in Premessa alla data della presente Relazione Illustrativa è in corso l'Offerta promossa da FK.

Con riferimento all'Aumento Riservato, il cui termine ultimo di sottoscrizione è il 31 dicembre 2019, si segnala che lo stesso sarà eseguito secondo le esigenze del Piano, fermo restando che il socio FK ha dichiarato la propria intenzione di perseguire il *delisting* anche mediante sottoscrizione dell'Aumento Riservato medesimo. Per informazioni in merito all'Offerta si rinvia al relativo documento di offerta disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente.

11. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione al momento dell'emissione.

12. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO-FORMA

Nel presente Paragrafo vengono riportati i prospetti di stato patrimoniale, conto economico, conto economico complessivo e rendiconto finanziario consolidati pro-forma della Società al 30 giugno 2018 (di seguito anche i “**Dati Pro-forma**”), nonché alcune note di commento.

I Dati Pro-forma sono stati predisposti in conformità alla Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001 al fine di riflettere retroattivamente, sulla base delle conoscenze attualmente disponibili, gli effetti significativi dell’operazione di Aumento di Capitale e di emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi. I Dati Pro-forma hanno la finalità di illustrare gli effetti dell’Aumento di Capitale e di emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale-finanziaria della Società come segue:

- per quanto attiene al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria *pro-forma*, come se tali operazioni fossero virtualmente avvenute in data 30 giugno 2018;
- per quanto attiene ai prospetti del conto economico consolidato pro-forma, del conto economico consolidato complessivo pro-forma e del rendiconto finanziario consolidato proforma, come se l’Operazione fosse virtualmente avvenuta il 1° gennaio 2018.

Ai fini di una corretta interpretazione dei Dati Pro-forma consolidati è necessario considerare che:

(i) trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l’Aumento di Capitale e l’emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi fossero realmente state realizzate alla data presa a riferimento per la predisposizione dei Dati Pro-forma, anziché alla data di effettiva esecuzione, non necessariamente i dati storici sarebbero stati uguali a quelli pro-forma;

(ii) le rettifiche pro-forma hanno lo scopo di fornire agli investitori ed agli utilizzatori dei bilanci in genere informazioni in merito agli effetti continuativi di operazioni che modificano in modo significativo la struttura patrimoniale-finanziaria ed i dati economici di un’impresa.

Sono stati quindi rappresentati gli effetti economici, finanziari e patrimoniali significativi direttamente correlabili alle operazioni di Aumento di Capitale e di emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi che sono isolabili in modo oggettivo sulla base delle informazioni disponibili al momento della redazione della presente Relazione;

(iii) i Dati Pro-forma non riflettono dati prospettici e non intendono rappresentare in alcun modo una previsione dell’andamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale futura del Gruppo Ceramiche Ricchetti;

(iv) in considerazione delle diverse finalità dei Dati Pro-forma rispetto a quelli storici inclusi nella relazione finanziaria semestrale consolidata e, tenuto conto delle diverse metodologie di calcolo delle rettifiche pro-forma, lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati pro-forma devono essere esaminati ed interpretati separatamente, senza ricercare necessariamente collegamenti contabili tra gli elementi di conto economico con quelli patrimoniali;

(v) i Dati Pro-forma devono essere letti congiuntamente con il bilancio consolidato semestrale abbreviato di GCR al 30 giugno 2018.

I Dati Pro-forma sono stati predisposti sulla base della Relazione finanziaria semestrale consolidata di GCR relativa al semestre chiuso al 30 giugno 2018, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvato in data 19 dicembre 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Società.

La presentazione dei prospetti dei Dati Pro-forma viene effettuata su uno schema a più colonne per rappresentare analiticamente le rettifiche. I prospetti dei Dati Pro-forma contengono:

(i) nella prima colonna "A" denominata "Gruppo Ricchetti al 30 giugno 2018" i dati risultanti dal bilancio consolidato di GCR al 30 giugno 2018;

(ii) nella seconda colonna "B" denominata "Effetti conversione SFP" gli effetti dell'operazione di Conversione in Strumenti Finanziari Partecipativi dei debiti a medio-lungo termine nei confronti degli Istituti di Credito finanziari, che in data 28 dicembre 2018 sono stati da questi ultimi ceduti a QuattroR e che, nell'Assemblea degli Azionisti di GCR del 22 marzo 2019 saranno appunto convertiti in SFP GCR;

(iii) nella terza colonna "C" denominata "Effetti Aumento di Capitale" gli effetti dell'operazione di Aumento di capitale descritte nel precedente Paragrafo 1, della Sezione B;

(iv) nell'ultima colonna "D" i Dati Pro-forma.

Stato patrimoniale consolidato pro-forma del Gruppo Ceramiche Ricchetti al 30 giugno 2018

Attività	A	B	C	D
	Gruppo Ricchetti al 30 giugno 2018	Effetti conversione SFP	Effetti Aumento di Capitale	Gruppo Ricchetti PROFORMA
Immobilizzazioni materiali	110.683			110.683
Investimenti immobiliari	-			
Avviamento	4.989			4.989
Attività immateriali	1.763			1.763
Partecipazioni in società controllate				
Partecipazioni in società collegate	1.845			1.845
Altre attività finanziarie	372			372
Attività finanziarie disponibili per la vendita	-			
- di cui verso entità correlate	-			
Crediti verso altri	134			134
Crediti finanziari	-			
- di cui verso entità correlate	-			
Crediti per imposte anticipate	14.882			14.882
Totale attività non correnti	134.668			134.668
Attività non correnti destinate alla dismissione				
Crediti commerciali	32.918			32.918
- di cui verso entità correlate	281			281
Rimanenze di magazzino	75.171			75.171
Altri crediti	5.010			5.010
- di cui verso entità correlate	86			86
Crediti per imposte anticipate	-			
Attività finanziarie disponibili per la vendita	8.539			8.539
- di cui verso entità correlate	581			581
Crediti finanziari	174			174
- di cui verso entità correlate	130			130
Strumenti derivati				
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.464		30.000	32.464
Totale attività correnti	124.276		30.000	154.276
Attività non correnti destinate alla dismissione	16.419			16.419
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	16.419			16.419
Totale attività	275.363		30.000	305.363

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA

Passività e Netto	A	B	C	D
	Gruppo Ricchetti al 30 giugno 2018	Effetti conversione SFP	Effetti Aumento di Capitale	Gruppo Ricchetti PROFORMA
Finanziamenti	15.348			15.348
Imposte differite passive	21.948			21.948
Fondi Tfr e di quiescenza	10.355			10.355
Fondi per rischi ed oneri	843			843
Totale passività non correnti	48.494			48.494
Finanziamenti	90.455	33.940	10.476	46.039
- di cui verso entità correlate	10.476		10.476	-
Debiti commerciali	50.781			50.781
- di cui verso entità correlate	4.386			4.386
Altri debiti	14.157			14.157
- di cui verso entità correlate	-			-
Debiti tributari	7.290			7.290
Strumenti finanziari derivati				
Totale passività correnti	162.683	33.940	10.476	118.267
Passività attribuibili ad attività destinate alla dismissione	-			-
Totale passività attribuibili ad attività destinate alla dismissione	-			-
Totale passività	211.177	33.940	10.476	166.761
Capitale sociale	62.362			62.362
AUMENTO DI CAPITALE			40.476	40.476
SFP FINKERAMOS		33.940		33.940
Riserva Legale	-			-
Fondo sovrapprezzo azioni	38.653			38.653
Altre riserve	21.517			21.517
Riserva di fair value	-195			-195
Utile a nuovo	-48.523			-48.523
Quota di spettanza dei terzi	-			-
Utile (Perdita) d'esercizio	-9.628			-9.628
Totale patrimonio netto	64.186	33.940	40.476	138.602
Totale patrimonio netto e passività	275.363	-	30.000	305.363

**Conto Economico consolidato pro-forma e Conto Economico Complessivo Consolidato pro-forma
Di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al 30 giugno 2018**

	A	B	C	D
	Gruppo Ricchetti al 30 giugno 2018	Effetti conversione SFP	Effetti Aumento di Capitale	Gruppo Ricchetti PROFORMA
Ricavi delle vendite	82.910			82.910
- di cui verso entità correlate	-			-
Altri ricavi	2.680			2.680
- di cui verso entità correlate	10			10
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	328			328
Valore della produzione	85.918	-	-	85.918
Costi per acquisti	-31.772			-31.772
- di cui verso entità correlate	-			-
Costi per servizi	-27.897			-27.897
- di cui verso entità correlate	-247			-247
Costo del personale	-24.697			-24.697
Altri costi	-3.538			-3.538
- di cui verso entità correlate	-			-
RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA)	-1.986	-	-	-1.986
Ammortamenti e svalutazioni	-4.800			-4.800
RISULTATO OPERATIVO	-6.786			-6.786
Proventi e Oneri finanziari - Net	-3.374	582		-2.792
- di cui verso entità correlate	-204	221		17
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-60			-60
- di cui verso entità correlate	-60			-60
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-10.220	582	-	-9.638
Imposte dell'esercizio	592			592
RISULTATO NETTO	-9.628	582	-	-9.046
Risultato di pertinenza dei terzi	-			-
RISULTATO NETTO DEL GRUPPO	-9.628	582	-	-9.046

<i>(in migliaia di euro)</i>	Gruppo Ricchetti al 30 giugno 2018	Effetti conversione SFP	Effetti Aumento di Capitale	Gruppo Ricchetti PROFORMA
RISULTATO NETTO DEL PERIODO (A)	-9.628	582	0	- 9.046
Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio				
- Utili/(perdite) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	-64			-64
- Utili/(perdite) da variazione dell'area di consolidamento				
Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio	-64			-64
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio:				
- Prima applicazione IFRS 9	-41			-41
- Variazione netta di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita	-1.696			-1.696
- Differenza di cambio da conversione delle gestioni estere	69			69
- Valutazione derivati di copertura				
- Effetti fiscali	337			337
Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio	-1.331			-1.331
TOTALE ALTRI UTILI/PERDITE (B)	-1.395			-1.395
TOTALE UTILE /PERDITA COMPLESSIVO (A) + (B)	-11.023	582	0	-10.441
Risultato del periodo attribuibile a				
Soci della controllante	-11.023	582	0	-10.441
Terzi	0			

La colonna "D" mostra il risultato economico netto consolidato complessivo pro-forma attribuibile al Gruppo GCR pari a Euro -10,4M, per effetto dei minori interessi conseguenti alla conversione in SFP GCR dei debiti finanziari a medio lungo termine e per effetto della conversione a Capitale Sociale dei finanziamenti soci.

Rendiconto Finanziario Consolidato pro-forma di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al 30 giugno 2018

	A	B	C	D
<i>(in migliaia di euro)</i>	30-giu-18	Effetti conversione SFP	Effetti Aumento di Capitale Gruppo Ricchetti	PROFORMA
1 Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio	(6.927)			(6.927)
2 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione operativa				
Risultato del periodo prima delle imposte	(10.220)	582		(9.638)
Variazione fair value attività finanziarie e altre componenti non finanziarie	(1.395)			(1.395)
Ammortamenti immateriali	732			732
Ammortamenti materiali e svalutazioni	4.067			4.067
Minusvalenze delle immobilizzazioni materiali	1.301			1.301
Accantonamento fondo TFR/fondi pensione	714			714
(Utilizzo) fondo TFR	(1.077)			(1.077)
Accantonamento fondi a lungo termine	238			238
(Utilizzo) fondi a lungo termine	(260)			(260)
Oneri finanziari netti (+)	3.132	(582)		2.550
Adeguamento differenze cambio	242			242
Decremento (incremento) crediti commerciali e altri crediti	(3.923)			(3.923)
- di cui verso entità correlate	(15)			(15)
Attività disponibili per la vendita	3.437			3.437
Decremento (incremento) rimanenze	1.030			1.030
Incremento (decremento) fornitori e altre passività	6.753			6.753
- di cui verso entità correlate	194			194
Variazione di imposte anticipate e differite	9			9
Imposte sul reddito corrisposte	27			27
Totale	4.807	0	0	4.807
3 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione di investimento				
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(2.951)			(2.951)
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(146)			(146)
Disinvestimenti delle immobilizzazioni materiali	688			688
Disinvestimenti delle immobilizzazioni immateriali	-			0
Altre variazioni delle immobilizzazioni	(176)			(176)
Variazioni attività destinate alla vendita	(300)			(300)
Partecipazioni ed altre attività finanziarie	61			61
Totale	(2.824)	0	0	(2.824)
4 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione finanziaria				
Incassi (rimborsi) debiti finanziari	600	(33.940)	(10.476)	(43.816)
- di cui verso entità correlate	221		(10.476)	(10.255)
Decrementi crediti finanziari	-			0
- di cui verso entità correlate	-			0
Incrementi crediti finanziari	(56)			(56)
- di cui verso entità correlate	(12)			(12)
Proventi finanziari netti	(3.252)	582		(2.670)
Conversione SFP		33.940		33.940
Aumento di capitale			40.476	40.476
TOTALE	(2.708)	582	30.000	27.874
5 Flusso di liquidità netto dell'esercizio	(724)	582	30.000	29.858
6 Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	(7.651)	582	30.000	22.931
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE				
	A	B	C	D
	30-giu-18	Effetti conversione SFP	Effetti Aumento di Capitale Gruppo Ricchetti	PROFORMA
Depositi bancari e postali	1.831	582	30.000	32.413
Cassa	633			633
Utilizzi di SBF	(10.115)			(10.115)
TOTALE	(7.651)	582	30.000	22.931

13. EFFETTI DELL'AUMENTO DI CAPITALE SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI

A seguito dell'Aumento di Capitale sarà emesso un numero complessivo di nuove azioni ordinarie GCR pari a massime n. 191.375.365 solo a favore di Finkéramos, come illustrato al Paragrafo 1, della Sezione B, che precede. In conseguenza di ciò, gli altri azionisti della Società subiranno una proporzionale riduzione della propria quota.

La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'Aumento di Capitale è pari al 70,047% (al lordo delle azioni proprie detenute da GCR pari, alla data della presente Relazione Illustrativa, a n. 3.068.594 azioni, corrispondenti al 3,75% del relativo capitale sociale).

14. MODIFICHE STATUTARIE

All'approvazione della proposta di Aumento di Capitale di cui alla presente Sezione B della Relazione Illustrativa consegue la modifica dell'art. 6 Statuto sociale.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'art. 6 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto.

Si precisa che le modifiche statutarie in oggetto non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6	Articolo 6
Il capitale sociale è di euro 63.612.236,60 (sessantatremilioneiseicentododicimiladucentotrentaseivirgolasessanta) rappresentato da n. 81.834.757 (ottantuno- milioniottocentrentaquattromilasettecentocinquantasette) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.	Il capitale sociale è di euro 63.612.236,60 (sessantatremilioneiseicentododicimiladucentotrentaseivirgolasessanta) rappresentato da n. 81.834.757 (ottantuno- milioniottocentrentaquattromilasettecentocinquantasette) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. In data 22 marzo 2019 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale da Euro 63.612.236,60 (sessantatremilioneiseicentododicimiladucentotrentaseivirgolasessanta) fino a massimi Euro 104.757.940,08 (centoquattromilioneisettecentocinquantasettemilanovecentoquaranta/08) e, quindi, per massimi Euro 41.145.703,48 (quarantunomilioneicentoquarantacinquemilasettecentotot/48), con esclusione del sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 191.375.365 (centonovantunomilioneitrecentosettantacinquemilatrecentosessantacinque) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,215 (zero/215), da offrire in via riservata a Finkéramos S.p.A. – con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., e da liberare anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 dicembre 2019.

** *** **

SEZIONE C – PROPOSTE DI DELIBERA

Signori Azionisti,

se concordate con la nostra proposta, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea straordinaria della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

- (i) vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c., nonché in conformità agli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato,*
- (ii) visto il parere di congruità rilasciato dalla società di revisione legale BDO Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c., e dell’art. 158 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato,*
- (iii) tenuto conto che il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad Euro 63.612.236,60, rappresentato da n. 81.834.757 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso,*

Delibera

- 1) di introdurre nello Statuto sociale la facoltà per la Società di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., mediante introduzione del nuovo comma 3 all’art. 7 dello Statuto medesimo, nella formulazione di seguito riportata:*

“La società, a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione”;

- 2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2346, comma 6, c.c., l’emissione in via inscindibile entro il 31 marzo 2019 di n. 33.939.681 (trentatremilioninovecentotrentanovemilaseicentoottantuno) strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di Euro 33.939.681,00 (trentatremilioninovecentotrentanovemilaseicentoottantuno/00) denominato “SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019”, disciplinati dal regolamento che si allega allo Statuto della Società sub allegato 1 per formarne parte integrante e sostanziale, destinati all’esclusiva sottoscrizione da parte di QuattroR SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del “Fondo QuattroR”, anche a fronte di compensazione di crediti di natura finanziaria certi, liquidi ed esigibili, vantati dalla stessa nei confronti della Società, nella misura di un importo unitario pari ad Euro 1,00 (uno/00) per ciascuno emettendo strumento finanziario partecipativo del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00);*
- 3) di approvare il regolamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati “SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019” secondo il testo che si allega allo Statuto della Società sub allegato 1 per formarne parte integrante e sostanziale;*
- 4) di modificare gli artt. 7 (come già integrato ai sensi della modifica di cui alla precedente delibera sub 1)), 15 e 18 dello Statuto sociale e di introdurre l’art. 18-bis dello Statuto sociale, secondo il seguente testo:*

“Articolo 7

Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell’assemblea, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

E’ espressamente riservato ai soci il diritto di opzione di cui all’art. 2441 c.c.

La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione.

La società, in data 22 marzo 2019 ha deliberato di emettere n. 33.939.681 strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, c.c., denominati "SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019" (gli "SFP GCR"). Il regolamento (il "Regolamento SFP") che, riportato in calce al presente Statuto, ne diventa parte integrante, disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, condizioni e limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli SFP GCR e di modifica del Regolamento SFP medesimo. Le previsioni del Regolamento SFP e del presente statuto che presuppongono l'esistenza degli SFP GCR si applicano allorché uno o più SFP GCR siano stati effettivamente sottoscritti e siano ancora esistenti, disapplicandosi invece – in caso di inesistenza degli stessi – la relativa disciplina."

"Articolo 15

Fermo ed impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP, ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica alla società della delega può avvenire alla casella di posta elettronica certificata, indicata nell'avviso di convocazione.

La società non è tenuta a designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni."

"Articolo 18

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale

In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Restano in ogni caso fermi ed impregiudicati i diritti dei titolari degli SFP GCR e le prerogative

dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP SCR, secondo quanto previsto dal Regolamento SFP.”.

“Articolo 18-bis

Per quanto occorrer possa, fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP: (a) l'assemblea straordinaria approva qualsivoglia modifica del Regolamento SFP e qualsivoglia modifica dello statuto della società che possa pregiudicare i diritti dei titolari degli SFP GCR; e (b) ovvero l'assemblea ordinaria autorizza preventivamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 2364, c. 1, n. 5, c.c., qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei titolari degli SFP GCR anche ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile, diverse da quelle di competenza dell'assemblea straordinaria, e/o per le quali la preventiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci non sia già prevista dalla legge.”;

5) di aumentare in via scindibile il capitale sociale da Euro 63.612.236,60 (sessantatremilioniseicentododicimiladucetotrentaseivirgolasessanta) fino a massimi Euro 104.757.940,08 (centoquattromilionisettescentocinquantasettemilanovecentoquaranta/08) e, quindi, per massimi Euro 41.145.703,48 (quarantunomilionicentoquarantacinquemilasettecentotot/48), con esclusione del sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 191.375.365 (centonovantunomilionitrecentosettantacinquemilatrecentosessantacinque) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,215 (zero/215), da offrire in via riservata a Finkéramos S.p.A. – con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., e da liberare anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 dicembre 2019; i diritti sociali relativi alle azioni sottoscritte saranno immediatamente esercitabili da Finkéramos S.p.A. fin dal momento della sottoscrizione, per ciascuna tranche, delle nuove azioni;

6) di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale secondo il seguente testo:

“Il capitale sociale è di euro 63.612.236,60 (sessantatremilioniseicentododicimiladucetotrentaseivirgolasessanta) rappresentato da n. 81.834.757 (ottantuno-milioniottocentotrentaquattromilasettecentocinquantasette) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

In data 22 marzo 2019 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale da Euro 63.612.236,60 (sessantatremilioniseicentododicimiladucetotrentaseivirgolasessanta) fino a massimi Euro 104.757.940,08 (centoquattromilionisettescentocinquantasettemilanovecentoquaranta/08) e, quindi, per massimi Euro 41.145.703,48 (quarantunomilionicentoquarantacinquemilasettecentotot/48), con esclusione del sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 191.375.365 (centonovantunomilionitrecentosettantacinquemilatrecentosessantacinque) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,215 (zero/215), da offrire in via riservata a Finkéramos S.p.A. – con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., e da liberare anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 dicembre 2019.”;

7) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, anche disgiuntamente tra loro, ogni e più ampio potere per l'esecuzione delle suddette deliberazione (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il potere di apportare all'art. 6 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale), a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.”.

** *** **

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ("Testo Unico della Finanza") Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., dott.ssa Simona Manzini, attesta, in conformità all'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che, a quanto consta, i dati contenuti nella presente relazione illustrativa corrispondono alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

S. Antonino di Casalgrande, 1 marzo 2019

Dott.ssa Simona Manzini

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

** *** **

S Antonino di Casalgrande, lì 1° marzo 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Zannoni

**REGOLAMENTO DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
DENOMINATI
"SFP GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI 2019"**

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1.1 Il presente regolamento (il "**Regolamento SFP**") disciplina le modalità, le condizioni e i limiti di emissione, le caratteristiche, il contenuto, i diritti patrimoniali e amministrativi, le norme di circolazione e di funzionamento e la durata degli strumenti finanziari partecipativi non quotati (collettivamente, gli "**SFP**") emessi da Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., con sede legale in Modena, Strada delle Fornaci, n. 20, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena n. 00327740379, Partita IVA n. 01252010366 (la "**Società**" o "**GCR**"), a valere sulla delibera dell'assemblea straordinaria della Società datata 22 marzo 2019 (l' "**Assemblea di Emissione**").
- 1.2 Gli SFP sono riservati alla sottoscrizione da parte di QuattroR SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Borgonuovo n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 09607150969 e all'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia al n. 158 della sezione "Gestori di FIA", in qualità di società di gestione del FIA Italiano mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "*Fondo QuattroR*" ("**QuattroR**" o il "**Beneficiario**").
- 1.3 L'Assemblea di Emissione ha deliberato, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., l'emissione in un'unica soluzione di n. 33.939.681 SFP del valore nominale di Euro 1,00 ciascuno, riservati in sottoscrizione al Beneficiario, da sottoscrivere e liberarsi alla pari entro e non oltre il 31 marzo 2019 (il "**Termine di Sottoscrizione**"), per un importo complessivo di Euro 33.939.681,00.
- 1.4 Il Regolamento SFP costituisce parte integrante dello statuto della Società (lo "**Statuto**"), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto.
- 1.5 In aggiunta ai termini definiti nelle altre clausole del Regolamento SFP, i seguenti termini ed espressioni – quando indicati con lettere iniziali maiuscole – avranno il significato sotto indicato (tale significato sarà applicabile sia alla forma singolare sia alla forma plurale dei termini definiti):
- (a) **Articolo**: indica un articolo del presente Regolamento SFP.
 - (b) **Apporto**: ha il significato di cui al successivo Articolo 2.1.
 - (c) **Assemblea di Emissione**: ha il significato di cui all'Articolo 1.1.
 - (d) **Assemblea Speciale dei Titolari di SFP**: ha il significato di cui al successivo Articolo 6.2.
 - (e) **Avviso di Esercizio del Diritto di Recesso**: ha il significato di cui al successivo Articolo 11.3.
 - (f) **Azioni**: significa tutte le azioni della Società di qualsiasi categoria tempo per tempo in circolazione.
 - (g) **Beneficiario** o **QuattroR**: ha il significato di cui all'Articolo 1.2.
 - (h) **Cambio di Controllo**: indica, a seconda del caso, (i) la circostanza che QuattroR cessa, per qualsiasi motivo e/o a seguito di qualsivoglia operazione, di detenere il Controllo solitario, anche indiretto, di Finkéramos S.p.A., con sede in Milano, Via Borgonuovo n. 14, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi 10524390969 – R.E.A.

Milano n. 2538042; e/o (ii) la quotazione di tutte le azioni rappresentative del capitale di quest'ultima società, in ogni caso fintanto che la stessa mantenga il Controllo di GCR.

- (i) **Comunicazione di Recesso:** ha il significato di cui al successivo Articolo 11.2.
- (j) **Controllo:** fino a che le Azioni saranno negoziate in un mercato regolamentato ha il significato di cui all'art. 93 del TUF; in tutti gli altri casi, ha il significato di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.; i termini correlati "controllante", "controllata" e "sotto il comune controllo" saranno interpretati coerentemente.
- (k) **Certificati:** ha il significato di cui all'Articolo 4.1.
- (l) **Corrispettivo:** indica, congiuntamente e a seconda del caso, (i) in caso di Dismissione di Maggioranza e/o Dismissione Ulteriore, qualsiasi importo pagato dal terzo acquirente nel contesto di detta Dismissione di Maggioranza, inclusi pagamenti differiti, condizionati e/o eventuali; e (ii) in caso di Quotazione, la capitalizzazione di borsa della Società calcolata sulla base del prezzo per Azione stabilito ai fini della Quotazione medesima.
- (m) **Delisting:** indica la revoca di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale di GCR dalla quotazione sul MTA.
- (n) **Diritto di Recesso:** ha il significato di cui al successivo Articolo 11.1.
- (o) **Dismissione di Maggioranza:** indica, congiuntamente e a seconda del caso, (i) ogni Trasferimento in favore di un terzo acquirente di Azioni (e/o dei relativi Titoli) che rappresentino (anche in diverse *tranche* e/o in distinti momenti temporali) più del 50% del capitale sociale della Società; e (ii) ogni Trasferimento di Azioni (e/o dei relativi Titoli) che non sia una Dismissione di Minoranza.
- (p) **Dismissione di Minoranza:** indica qualsiasi Trasferimento di Azioni (e/o dei relativi Titoli) che rispetti tutte le seguenti condizioni: (i) detto Trasferimento (anche se eseguito in diverse *tranche* e/o in distinti momenti temporali) abbia ad oggetto Azioni (e/o i relativi Titoli) che rappresentino meno del 20% del capitale di GCR; (ii) ad esito di detto Trasferimento QuattroR continui a detenere il Controllo solitario (e non congiuntamente ad altri soggetti) della Società.
- (q) **Dismissione Ulteriore:** indica qualsiasi Trasferimento di Azioni eseguito successivamente al perfezionamento di una Dismissione di Maggioranza e fino a quando Finkéramos S.p.A. sia socia di GCR.
- (r) **Distribuzioni:** indica qualsiasi flusso, diverso dal pagamento di un debito, distribuito dalla Società ai suoi Soci:
 - (1) derivante dal Trasferimento da parte della Società medesima dell'intera propria azienda (anche in più *tranche*), restando inteso che eventuali importi depositati a garanzia di obblighi di indennizzo in favore dell'acquirente saranno distribuiti non appena liberati in favore della Società; e/o
 - (2) in sede di ripartizione dell'attivo di liquidazione.
- (s) **Eccedenza:** indica la porzione del Corrispettivo e/o di ogni Distribuzione (a

seconda del caso) eccedente rispetto all'importo risultante dalla seguente formula:

- (1) un importo pari a Euro 30.000.000,00;
- (2) (*più*) un importo calcolato (i) applicando un tasso del 15% composto annuo agli:
 - (A) ammontari di cui al precedente numero (1);
 - (B) ridotti degli importi di cui al successivo punto (3);

calcolato dalla data di relativo versamento e quella di rimborso e tenendo conto dei giorni effettivi in caso di frazioni d'anno, e (ii) sottraendo le eventuali relative imposte indirette a carico dei Soci;

- (3) (*meno*) la somma di tutti gli importi tempo per tempo incassati dai Soci che abbiano ricevuto porzioni di Corrispettivo e/o Distribuzioni in ragione del Trasferimento di Azioni e/o di qualsiasi distribuzione effettuata (a qualsivoglia titolo ed ivi incluse – a mero titolo esemplificativo - distribuzioni di utili o di riserve e/o riduzioni del capitale sociale) da GCR a decorrere dalla data di adozione del presente Regolamento SFP.

- (t) **GCR o Società:** ha il significato di cui all'Articolo 1.1.
- (u) **Giorni Lavorativi:** indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica o da qualunque altro giorno in cui le banche sono autorizzate o tenute, per legge o provvedimento dell'autorità, a restare chiuse al pubblico sulle piazze di Milano e Reggio Emilia.
- (v) **Libro delle Decisioni:** ha il significato di cui all'Articolo 5.2.
- (w) **MTA:** indica il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- (x) **Quotazione:** ove si sia verificato il Delisting, indica la successiva ammissione alle negoziazioni in una sede di negoziazione (come definita all'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. c), del D.Lgs. n. 58/1998) delle Azioni, previa adozione di ogni ulteriore opportuna delibera.
- (y) **Rappresentante Comune:** ha il significato di cui all'Articolo 8.1.
- (z) **Registro:** ha il significato di cui all'Articolo 5.1.
- (aa) **Regolamento SFP:** ha il significato di cui all'Articolo 1.1.
- (bb) **Remunerazione SFP:** significa, con riferimento a ciascun SFP, un importo pari alla somma tra:
 - (1) il relativo Apporto; e
 - (2) un interesse pari all'1% annuo calcolato tenendo conto dei giorni effettivi in caso di frazioni d'anno e con capitalizzazione degli stessi alla scadenza del relativo periodo di interessi.
- (cc) **Riserva SFP:** ha il significato di cui all'Articolo 2.2.

- (dd) **SFP**: ha il significato di cui all'Articolo 1.1.
- (ee) **Socio e Soci**: indica, congiuntamente e tempo per tempo, tutti i titolari di Azioni.
- (ff) **Statuto**: ha il significato di cui all'Articolo 1.4.
- (gg) **Termine di Sottoscrizione**: ha il significato di cui all'Articolo 1.3.
- (hh) **Titolari di SFP**: ha il significato di cui all'Articolo 4.2.
- (ii) **Titoli**: si intendono, congiuntamente, le Azioni, nonché (i) tutti gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2346 c.c. aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto; (ii) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della Società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall'esercizio dei suddetti diritti; (iii) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di Azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto della Società e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio
- (jj) **Trasferimento e Trasferire**: indica (i) qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, anche a seguito di escussione di pegno, donazione, permuta, conferimento in società, *datio in solutum*, fusione, scissione, assegnazione a seguito di liquidazione, intestazione fiduciaria o cessione del mandato fiduciario), nonché ogni fatto (ivi incluso il trasferimento di aziende o di rami d'azienda) in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento delle/sulle Azioni (e/o su relativi Titoli) e/o sugli SFP; e/o (ii) qualsiasi negozio in forza del quale vengano costituiti Vincoli sulle Azioni (e/o su relativi Titoli) e/o sugli SFP.
- (kk) **TUF**: indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- (ll) **Vincolo**: indica qualunque diritto reale o personale, diritto di prelazione, obbligo di cessione, opzione, veto, vincolo diritto od obbligo di co-vendita, onere, diritto di riscatto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1500 c.c., iscrizione e trascrizione pregiudizievole, che, ove esistente, potrebbe pregiudicare, ostacolare o diminuire la proprietà, la piena disponibilità, la commerciabilità, il pregio o il valore dei beni di volta in volta indicati, ovvero qualsiasi altra limitazione (sia essa di natura giudiziale o convenzionale) al Trasferimento, all'uso, al godimento, alla fruizione, alla disponibilità, alla commerciabilità ovvero all'esercizio di qualsivoglia altro diritto su un bene (ivi inclusi, con riferimento alle quote e quote di società, i diritti di voto e di partecipazione agli utili, nonché tutti gli altri diritti amministrativi e patrimoniali), ovvero, qualunque accordo che abbia il medesimo effetto.

2. SOTTOSCRIZIONE ED EMISSIONE DEGLI SFP - APPORTO

- 2.1 Ciascun SFP deve essere sottoscritto e liberato mediante apporto in denaro di una somma pari al valore nominale dell'SFP sottoscritto, da eseguirsi per intero al momento della relativa sottoscrizione (ciascun di tali apporti un "**Apporto**" e, collettivamente gli "**Apporti**"), con la precisazione che il debito da Apporto potrà essere estinto dai sottoscrittori anche mediante compensazione (pure volontaria), per pari importo, con crediti vantati da ciascun rispettivo sottoscrittore nei confronti della Società.
- 2.2 In considerazione del fatto che gli SFP sono titoli aventi natura partecipativa, gli Apporti, effettuati a fondo perduto, vengono contabilizzati in apposita riserva di patrimonio netto, denominata "*Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi*" (la "**Riserva SFP**") costituita secondo i principi contabili applicabili, che può essere distribuita o utilizzata unicamente in conformità quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento SFP.
- 2.3 La titolarità degli SFP, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento SFP, non attribuisce alcun diritto di restituzione e/o rimborso dell'Apporto né di quanto confluito nella Riserva SFP, se non in caso di scioglimento della Società. In tale ultima ipotesi, gli SFP avranno diritto di concorrere alla ripartizione dell'attivo secondo quanto disposto dall'Articolo 10.4 che segue.
- 2.4 L'emissione degli SFP e dei relativi Certificati sarà curata dall'organo amministrativo della Società che potrà darvi corso entro il Termine di Sottoscrizione.

3. **RISERVA SFP**

- 3.1 La Riserva SFP è una riserva non accorpabile con altre voci di patrimonio netto della Società, distribuibile o utilizzabile se non con il consenso dei Titolari di SFP.
- 3.2 La Riserva SFP può essere utilizzata a copertura di perdite della Società solo a condizione che tutte le altre riserve volontarie della Società siano state preventivamente e integralmente utilizzate a tal fine.
- 3.3 La copertura delle perdite verrà effettuata: (i) in primo luogo, mediante utilizzo delle riserve volontarie diverse dalla Riserva SFP; (ii) in secondo luogo, mediante utilizzo della Riserva SFP; e (iii) in terzo luogo, mediante utilizzo delle riserve legali e riduzione del capitale.
- 3.4 In caso di perdite l'utilizzo della Riserva SFP e l'eventuale riduzione e/o azzeramento della stessa non pregiudicheranno in alcun modo, né sotto il profilo qualitativo né dal punto di vista quantitativo, l'esercizio o il soddisfacimento di alcuno dei diritti spettanti al Titolare di SFP (inclusi i diritti patrimoniali di cui al presente Regolamento SFP) né comporteranno in alcun caso l'estinzione degli SFP

4. **CERTIFICATI**

- 4.1 Gli SFP sono indivisibili e rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i "**Certificati**").
- 4.2 I Certificati sono nominativi e contengono la denominazione di "Certificato Rappresentativo di Strumento Finanziario Partecipativo", con indicazione della data e del luogo di nascita, della residenza e del codice fiscale ovvero, ove applicabile, della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice

fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun titolare (il "**Titolare di SFP**"), nonché del numero di SFP rappresentati dal Certificato e del valore complessivo dell'Apporto riferibile agli SFP rappresentati dal singolo Certificato.

- 4.3 Il Titolare di SFP ha diritto di ottenere dalla Società il frazionamento o il raggruppamento dei Certificati relativi agli SFP di cui è titolare, fermo restando che il singolo SFP non può essere frazionato.
- 4.4 Il Certificato deve riportare l'indicazione dei Trasferimenti e dei Vincoli sugli stessi.

5. **REGISTRO DEGLI SFP**

5.1 Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti, patrimoniali e amministrativi, incorporati negli SFP, la Società istituisce, tiene ed aggiorna, a cura del consiglio di amministrazione, un registro dei Titolari di SFP (il "**Registro**") con indicazione:

- (a) degli SFP emessi ed esistenti, del relativo Certificato e del relativo valore nominale, così come di volta in volta modificati ai sensi del presente Regolamento SFP;
- (b) della data e del luogo di nascita, della residenza e del codice fiscale ovvero, ove applicabile, della ragione o della denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun Titolare di SFP, nonché degli altri eventuali successivi Titolari di SFP che siano divenuti tali in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento SFP;
- (c) dell'indirizzo di ogni Titolare di SFP per le comunicazioni allo stesso;
- (d) dei Trasferimenti degli SFP eseguiti in conformità alle disposizioni del presente Regolamento SFP;
- (e) dell'indirizzo del Rappresentante Comune (ove nominato).

5.2 La Società istituisce, tiene e aggiorna, a cura del consiglio di amministrazione, un libro delle decisioni dei Titolari di SFP (il "**Libro delle Decisioni**") ove saranno trascritti i verbali dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP.

6. **DIRITTI AMMINISTRATIVI DEGLI SFP**

6.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento SFP, gli SFP non attribuiscono ai Titolari di SFP alcun diritto amministrativo, inclusi – a titolo meramente esemplificativo – il diritto di intervento ed il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci della Società.

6.2 Ferma ogni ulteriore competenza prevista dalla legge o dal presente Regolamento SFP, i Titolari hanno diritto di riunirsi e di votare in un'apposita assemblea speciale (l'"**Assemblea Speciale dei Titolari di SFP**"), secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento SFP e, per quanto qui non espressamente disciplinato, secondo le previsioni contenute nello Statuto anche con riferimento all'assemblea straordinaria dei Soci, al fine di deliberare, anche ai sensi dell'art. 2376 c.c., su:

- (a) l'approvazione di ogni deliberazione dell'assemblea dei soci della Società che

possa pregiudicare i diritti dei Titolari di SFP;

- (b) l'approvazione di tutte le modifiche al Regolamento SFP; e
- (c) la nomina e la revoca del Rappresentante Comune.

Nei predetti casi *sub* (a) e (b), il presidente dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP o altro rappresentante comune designato dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP medesima parteciperà all'assemblea dei soci senza diritto di voto per comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP.

- 6.3 Prima di assumere ogni eventuale deliberazione in merito alle materie di cui al precedente Articolo 6.2, lett. (a) e (b), l'assemblea dei Soci dovrà essere portata a conoscenza dell'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP e l'assemblea dei soci non potrà assumere validamente una deliberazione ove l'Assemblea Speciale non si sia espressa in senso favorevole alla stessa.
- 6.4 Anche al fine di consentire ai Titolari di SFP di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi dell'Articolo 6.2, lett. (a) e (b), che precede, la Società invierà ai Titolari di SFP e al Rappresentante Comune, se nominato, (i) contestualmente ai soci, copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) della Società; (ii) entro 30 Giorni Lavorativi dall'adunanza copia del verbale di assemblea e copia della documentazione eventualmente messa a disposizione dei Soci per l'esercizio del diritto di voto.

7. ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI SFP

- 7.1 L'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP si riunisce in Italia, in prima e in seconda convocazione.
- 7.2 L'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP è convocata: (i) dal Rappresentante Comune, se nominato, di propria iniziativa, o su richiesta di uno dei Titolari di SFP, (ii) dal consiglio di amministrazione della Società, anche su richiesta di uno dei Titolari di SFP effettuata nei confronti del consiglio di amministrazione, mediante avviso spedito almeno 20 (venti) giorni prima del giorno in cui si terrà l'assemblea contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.
- 7.3 Sono altresì valide le Assemblee Speciali dei Titolari di SFP non convocate come sopra allorquando siano presenti tutti i Titolari di SFP ed il Rappresentante Comune, se nominato.
- 7.4 Ciascun SFP attribuisce al relativo Titolare di SFP un voto nell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP. I Titolari di SFP possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta, nei limiti di legge.
- 7.5 Le Assemblee Speciali dei Titolari di SFP possono tenersi anche in audio o video conferenza alle condizioni previste dallo Statuto con riferimento all'assemblea dei Soci.
- 7.6 L'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP è presieduta dal Rappresentante Comune, ovvero, ove lo stesso non sia nominato (o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia), da altra persona nominata dalla stessa a maggioranza dei presenti.

- 7.7 Il presidente dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP è assistito da un segretario, anche non Titolare di SFP, nominato a maggioranza dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP.
- 7.8 Le deliberazioni dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal segretario che dovrà essere trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione, a cura dei Titolari di SFP oppure dal Rappresentante Comune, se nominato, congiuntamente alla comunicazione di cui all'Articolo 7.10.
- 7.9 Ciascuna delle Assemblee Speciali dei Titolari di SFP si intenderà regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.
- 7.10 Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 6.2, le comunicazioni relative all'esito delle delibere delle Assemblee Speciali dei Titolari di SFP previste ai sensi del Regolamento SFP si intenderanno validamente effettuate mediante comunicazione scritta, corredata da copia del verbale di cui all'Articolo 7.8 e inviata, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è tenuta la relativa Assemblea Speciale dei Titolari di SFP, al presidente del consiglio di amministrazione e sottoscritta dai Titolari di SFP oppure dal Rappresentante Comune, se nominato, che attesti, sulla base delle risultanze del relativo Libro delle Decisioni, gli esiti delle votazioni e l'eventuale raggiungimento del quorum deliberativo previsto per le relative delibere dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP.
- 7.11 Tutte le decisioni assunte dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP sono vincolanti per tutti i Titolari di SFP, inclusi quelli assenti, astenuti o dissenzienti, e, una volta portate a conoscenza della Società, per la Società e i suoi Soci.

8. RAPPRESENTANTE COMUNE

- 8.1 I Titolari di SFP hanno la facoltà di nominare un rappresentante comune che può essere scelto solo tra i medesimi Titolari di SFP (il "**Rappresentante Comune**"). Il Rappresentante Comune è nominato e revocato con delibera dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP, fermo restando che il ruolo di Rappresentante Comune non può essere rivestito da alcun membro del consiglio di amministrazione in carica.
- 8.2 Il Rappresentante Comune, se nominato, tutela gli interessi comuni dei Titolari di SFP e dà esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP. Il Rappresentante Comune, se nominato, convoca l'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP nei casi previsti dal presente Regolamento SFP. Al Rappresentante Comune non spetta alcun compenso per la relativa carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.
- 8.3 Il Rappresentante Comune, se nominato, ha diritto di assistere alle assemblee degli azionisti della Società senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento al fine di comunicare ed esporre le deliberazioni assunte dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP ai sensi del presente Regolamento SFP.

9. CIRCOLAZIONE DEGLI SFP

- 9.1 Gli SFP sono liberamente trasferibili tramite girata ai sensi dell'art. 2355 c.c. e/o "transfert" ai sensi dell'art. 2022 c.c.
- 9.2 Ai fini del trasferimento degli SFP, la Società provvederà ad annotare il nome dell'acquirente degli SFP sul Certificato e nel Registro oppure, in alternativa, provvederà a rilasciare un nuovo Certificato intestato al cessionario previa annotazione dell'emissione e dell'annullamento del Certificato del cedente sul Registro. Colui che chiede l'intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo Certificato ad esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal cessionario, questi dovrà esibire il Certificato e dimostrare il proprio diritto mediante atto autentificato da un notaio.
- 9.3 Qualunque Trasferimento di SFP effettuato in violazione di quanto previsto al presente Articolo 9 non avrà effetto nei confronti della Società e, pertanto, il preteso cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel Registro e non sarà legittimato all'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi relativi agli SFP acquistati.
- 9.4 Gli SFP si estinguono in caso di pagamenti in favore dei rispettivi Titolari di SFP di importi cumulati sino al raggiungimento della Remunerazione SFP. Nei casi di cui al presente Articolo 9.4 nulla sarà più dovuto ai Titolari di SFP.

10. DIRITTI PATRIMONIALI

- 10.1 Gli SFP attribuiscono a ciascun Titolare di SFP che sia regolarmente iscritto nel Registro – a prescindere dall'ammontare degli SFP nonché dall'ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente (e quindi anche in caso di utilizzo totale o parziale della Riserva SFP per coprire perdite della Società) – i seguenti diritti patrimoniali.
- 10.2 In ipotesi di Dismissione di Maggioranza, di Dismissione Ulteriore, di Quotazione e/o di effettuazione di una Distribuzione, spetterà ai Titolari di SFP il diritto di ricevere una porzione dell'eventuale Eccedenza da determinarsi come segue:
- (i) qualora l'Eccedenza sia di importo non superiore ad Euro 10.000.000,00, i Titolari di SFP avranno diritto di ricevere il 60% di detto importo;
 - (ii) qualora residui un'ulteriore Eccedenza di importo compreso tra Euro 10.000.000,01 ed Euro 20.000.000,00, i Titolari di SFP avranno diritto di ricevere il 50% di detto importo;
 - (iii) qualora residui un'ulteriore Eccedenza di importo compreso tra Euro 20.000.000,01 ed Euro 30.000.000,00, i Titolari di SFP avranno diritto di ricevere il 40% di detto importo;
 - (iv) qualora residui un'ulteriore Eccedenza di importo superiore a Euro 30.000.000,01 i Titolari di SFP avranno diritto di ricevere il 30% di detto importo, fermo restando il limite di cui al successivo Articolo 10.6.
- 10.3 Resta altresì inteso che: (i) ciascuna voce di cui al precedente Articolo 10.2 troverà applicazione solo se la voce o le voci precedenti siano integralmente soddisfatti; e (ii) qualora l'ammontare del Corrispettivo e/o della Distribuzione oggetto di ripartizione sia inferiore alla somma delle voci indicate al precedente Articolo 10.2, detto ammontare sarà allocato secondo i termini previsti al precedente Articolo 10.2, anche se

una o più delle voci indicate all'Articolo 10.2 risultino non soddisfatte o soddisfatte solo in parte.

- 10.4** In sede di scioglimento della Società, ciascun SFP attribuisce al Titolare di SFP, il diritto alla ripartizione del residuo attivo di liquidazione (inclusa la Riserva SFP, se esistente), dopo il pagamento di tutti i creditori sociali, secondo quanto previsto al precedente Articolo 10.2 e dallo Statuto.
- 10.5** I pagamenti complessivi spettanti a ciascun Titolare di SFP saranno determinati in proporzione al numero di SFP posseduti alla relativa data di pagamento rispetto al numero totale di SFP in circolazione a tale data.
- 10.6** In nessun caso gli importi a qualunque titolo corrisposti ai Titolari di SFP potranno eccedere, per ciascun SFP, la relativa Remunerazione SFP quale tempo per tempo maturata ai sensi del presente Regolamento SFP.
- 10.7** A tal fine, su ciascun Certificato sarà tempo per tempo annotata la somma degli importi a qualsiasi titolo corrisposti (ivi compresa l'eventuale ripartizione del Corrispettivo) a valere sul relativo SFP e qualora detta somma risulterà pari alla Remunerazione SFP dello SFP medesimo, quest'ultimo sarà immediatamente ed automaticamente annullato ai sensi del precedente Articolo 9.4.
- 10.8** Il consiglio di amministrazione della Società procederà a tutte le annotazioni, comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie e/o opportune ai sensi del presente Articolo 10.

11. DIRITTO DI RECESSO

- 11.1** Qualora si verifichi un Cambio di Controllo ciascun Titolare di SFP potrà esercitare il diritto di recesso rispetto a tutti i, ovvero - in funzione delle previsioni di cui al precedente Articolo 10 - anche parte dei, propri SFP (il "**Diritto di Recesso**") e troveranno applicazione le seguenti previsioni.
- 11.2** Ai fini dell'esercizio del Diritto di Recesso, entro il 15° Giorno Lavorativo successivo al verificarsi di un Cambio di Controllo, ovvero (se successivo) alla data in cui la Società sia venuta a conoscenza del verificarsi di detto Cambio di Controllo, la Società medesima dovrà inviare una comunicazione, mediante raccomandata A.R., a tutti i Titolari di SFP e (ove nominato) al Rappresentante Comune (la "**Comunicazione di Recesso**") che, *inter alia*, dovrà informare i suddetti destinatari dell'avvenuto Cambio di Controllo.
- 11.3** Entro e non oltre il 30° Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della Comunicazione di Recesso, ovvero (se successivo) alla data in cui i Titolari di SFP e (ove nominato) il Rappresentante Comune siano venuti altrimenti a conoscenza del Cambio di Controllo, ciascun Titolare di SFP potrà esercitare il Diritto di Recesso per tutti i propri SFP, inviando alla Società una comunicazione scritta in tal senso (l'**"Avviso di Esercizio del Diritto di Recesso"**).
- 11.4** Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione di ciascun Avviso di Esercizio del Diritto di Recesso la Società liquiderà a ciascun Titolare di SFP che abbia esercitato il Diritto di Recesso gli SFP dallo stesso detenuti. Il valore di liquidazione di detti SFP sarà determinato tenendo conto della valorizzazione attribuita alla Società nel contesto

del Cambio di Controllo e applicando le previsioni di cui al precedente Articolo 10.2, *mutatis mutandis*.

11.5 Resta altresì inteso che l'esercizio del Diritto di Recesso di cui al presente Articolo 11, nonché - in particolare - il predetto procedimento di valorizzazione non potranno determinare per la Società e per i soggetti interessati dalle distribuzioni conseguenti al Cambio di Controllo (inclusi i Titolari di SFP) effetti differenti rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dell'Articolo 10.

12. MANCANZA DI ALTRI DIRITTI

12.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 11, ai Titolari di SFP non spetta alcun diritto di recesso in relazione a qualsivoglia delibera che possa essere assunta dalla Società, ivi incluse le deliberazioni per effetto delle quali spetta ai Soci non consenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge o di Statuto.

12.2 Gli SFP non attribuiscono ai Titolari di SFP alcun diritto alla restituzione di quanto oggetto di Apporto né di quanto confluente nella Riserva SFP.

12.3 Resta altresì inteso che ciascun SFP non attribuisce al Titolare di SFP alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificatamente ed espressamente previsti dalla legge e nel Regolamento SFP.

13. DURATA

Gli SFP hanno una durata pari alla durata della Società, come stabilita ai sensi dello Statuto.

14. PAGAMENTI E ARROTONDAMENTI

Il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai Titolari di SFP ai sensi del presente Regolamento SFP verrà eseguito sul conto corrente comunicato dai Titolari di SFP alla Società e ai Soci entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti alla data prevista per il relativo pagamento. Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore del Titolare di SFP per importi non inferiori al centesimo di Euro. Qualora ad esso risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, se il terzo decimale è maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro superiore, mentre se il terzo decimale è uguale o inferiore a 5 (cinque), il pagamento in favore del Titolare di SFP sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

15. ASSENZA DI GARANZIE – INVESTIMENTO DI RISCHIO

15.1 Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli SFP.

15.2 Ciascun Titolare di SFP, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP, riconosce ed accetta che gli stessi costituiscono un investimento di rischio, considerato che esso è emesso senza obbligo di rimborso e conferisce esclusivamente i diritti patrimoniali specificatamente ed espressamente previsti dal presente Regolamento SFP e/o dallo

Statuto.

16. REGIME FISCALE

Gli SFP si qualificano come "titoli simili alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

17. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la Società ed i Titolari di SFP, nonché tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento SFP tra i soci e i Titolari di SFP, saranno effettuate con lettera raccomandata A/R o via telefax o tramite posta elettronica certificata, inviati, se alla Società, presso la sede sociale all'attenzione del consiglio di amministrazione e, se ai Titolari di SFP e/o al Rappresentante Comune, se nominato, all'indirizzo rispettivamente indicato nel Registro.

18. LEGGE APPLICABILE

Il Regolamento SFP e gli SFP sono disciplinati dalla legge Italiana.

19. FORO COMPETENTE

19.1 Tutte le controversie tra i Titolari di SFP e la Società, tra i Titolari di SFP e i Soci, tra i Titolari di SFP stessi, relative agli SFP, e/o all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente Regolamento SFP saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. La sede dell'Arbitrato sarà a Milano. La lingua dell'arbitrato sarà quella italiana. Il lodo potrà essere impugnato anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

19.2 Fermo restando quanto sopra, tutte le controversie che non siano compromettibili in arbitrato ai sensi della legge italiana saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Milano, fatte salve le competenze inderogabili ai sensi di legge.

20. VARIE

20.1 La sottoscrizione ed il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza e la incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento SFP e dello Statuto.

20.2 Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento SFP valgono le applicabili disposizioni di legge.

20.3 In caso di contrasto fra quanto previsto nel presente Regolamento SFP e nello Statuto, prevale quanto previsto nel presente Regolamento SFP.

